

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

521^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 1975

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia
e del Vice Presidente VENANZI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (2-19 dicembre 1975)Pag. 24414

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	24411
Approvazione da parte di Commissione permanente	24412
Deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente	24412
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	24411
Deferimento a Commissione permanente in sede referente	24412
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente	24412
Deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente di disegni di legge già deferiti a Commissione permanente in sede referente	24412
Trasmissione dalla Camera dei deputati	24411

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura » **(1543-B)**, d'iniziativa dei senatori Viviani e Coppola (*Approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati*) (*Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione - Doc. I, n. 2*) (*Relazione orale*):

PRESIDENTE	Pag. 24415
COPPOLA	24425
ENDRICH	24442
GALANTE GARRONE	24420
GATTO Eugenio, <i>relatore</i>	24416 e <i>passim</i>
LANFRÈ	24423
LICINI	24433
MARIANI	24440, 24450, 24455
PEPE	24428
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	24446, 24449
VALITUTTI	24435
VENANZI	24429

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interrogazioni	24455
Ritiro di interpellanza	24457

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (2 dicembre 1975 - 31 gennaio 1976) 24413

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputati **PICCINELLI**; **BORTOT** ed altri; **FOSCHI**. — « Norme concernenti la silicosi e la asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in conto capitale » (2330);

SICA ed altri. — « Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (1619-B) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

DE VITO, **DE MARZI**, **FARABEGOLI**, **TAMBRONI**, **ARMAROLI** e **DERIU**. — « Interpretazione au-

tentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli Enti mutualistici nei confronti degli Enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria » (2331);

BLOISE, **VIGNOLA** e **PITTELLA**. — « Nuove norme per la stabilizzazione dei professori incaricati » (2332).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

SICA ed altri. — « Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (1619-B);

alla 6ª Commissione permanente (Finanze):

Deputati **TESINI** ed altri. — « Modifiche ed integrazioni al punto 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi » (2326), previo parere della 7ª Commissione;

all'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione » (2085-B), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

all'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1963, n. 388, contenente norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera » (2313), previ pareri della 3ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta di ieri l'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha approvato il seguente disegno di legge:

Deputati MARZOTTO CAOTORTA ed altri — « Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali » (2189) *(con modificazioni rispetto al testo approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta unanime dei componenti la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputati LO BELLO ed altri. — « Costruzione di impianti sportivi nel Mezzogiorno » (2234) *(approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*, già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta unanime dei componenti la 2ª Commissione permanente (Giustizia), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: COLLELLA e FOLLIERI. — « Modificazioni della disciplina del codice civile in tema di consorzi e di società consortili » (673) e: BUCCHINI ed altri. — « Ulteriore proroga, con modifiche, delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale » (1836) già assegnati a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . È stato deferito alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente il disegno di legge: « Modifiche alla disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili » (2211) *(approvato dalla Camera dei deputati)*, già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente di disegni di legge già deferiti a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . I disegni di legge: BROGIO ed altri. — « Norme per il controllo del sottogoverno » (486) e: INIZIATIVA POPOLARE. — « Norme per la moralizzazione della vita pubblica » (2144), già assegnati in sede referente alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previo parere della 5ª Commissione, sono stati deferiti nella stessa sede alle Commissioni riunite 1ª e 5ª, al fine di consentire che vengano esaminati congiuntamente al disegno di legge n. 1950, concernente la stessa materia.

Programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 2 dicembre 1975 al 31 gennaio 1976

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — il seguente programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 2 dicembre 1975 al 31 gennaio 1976:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">— Disegno di legge n. 1451. — Interpretazione autentica dell'articolo 409 del codice di procedura civile in materia di controversie del lavoro.— Disegni di legge nn. 2260 e 1420. — Autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi per le linee di navigazione interna.— Disegno di legge n. 2059. — Provvedimento per il complesso archeologico di Pompei.— Disegno di legge n. 2211. — Modifiche alla disciplina dell'INVIM (<i>approvato dalla Camera dei deputati - dalla sede redigente per la sola votazione finale</i>).— Disegno di legge n. 2330. — Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>).— Disegno di legge n. 1758. — Configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>).— Disegno di legge n. 1102. — Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale.— Disegno di legge n. 2036. — Nuovo ordinamento della professione di attuario.— Disegno di legge n. 1779. — Ordinamento della professione di psicologo.— Disegno di legge n. 660. — Disciplina dell'uso dei prodotti insetticidi sulle piante | <ul style="list-style-type: none">(<i>dalla sede redigente per la sola votazione finale</i>).— Disegni di legge nn. 2180 e 622. — Norme in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere.— Disegno di legge n. 2114. — Disciplina del mercato dell'arte moderna.— Disegno di legge n. 1572. — Disposizioni relative al personale delle Magistrature amministrative.— Disegno di legge n. 1938. — Norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni (<i>dalla sede redigente per la sola votazione finale</i>).— Disegno di legge n. 47. — Organismi associativi fra piccole e medie imprese.— Disegno di legge n. 1571. — Norme sui giudizi avanti la Corte dei conti in tema di pensioni.— Disegni di legge nn. 498, 632 e 187. — Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo.— Ratifiche di accordi internazionali.— Autorizzazioni a procedere in giudizio.— Mozioni.— Interrogazioni e interpellanze. |
|--|---|

I lavori del Senato resteranno sospesi dal 20 dicembre 1975 al 12 gennaio 1976.

Non facendosi osservazioni, il suddetto programma si considera definitivo ai sensi del secondo comma del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 2 al 19 dicembre 1975

P R E S I D E N T E . Sulla base del programma la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — a norma del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 2 al 19 dicembre 1975:

Martedì	2 dicembre	(pomeridiana)	— Interrogazioni.
Mercoledì	3	» (pomeridiana)	— Disegno di legge n. 1451. — Interpretazione autentica dell'articolo 409 del Codice di procedura civile in materia di controversie del lavoro. — Disegni di legge nn. 2260 e 1420. — Autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi per le linee di navigazione interna. — Disegno di legge n. 2059. — Provvedimento per il complesso archeologico di Pompei.
Giovedì	4	» (pomeridiana)	
Venerdì	5	» (antimeridiana)	
Martedì	9	» (pomeridiana)	— Interrogazioni.
Mercoledì	10	» (pomeridiana)	— Disegno di legge n. 2211. — Modifiche alla disciplina dell'INVIM (<i>approvato dalla Camera dei deputati - dalla sede redigente per la sola votazione finale</i>). — Autorizzazioni a procedere in giudizio (Doc. IV, nn. 144 e 145).
Giovedì	11	» (pomeridiana)	
Venerdì	12	» (antimeridiana)	— Ratifiche di accordi internazionali.
Martedì	16	» (pomeridiana)	— Interrogazioni.

Mercoledì	17 dicembre (pomeridiana)	— Disegno di legge n. 2330. — Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>).
Giovedì	18 » (pomeridiana)	— Disegno di legge n. 1758. — Configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>).
Venerdì	19 » (antimeridiana)	— Disegno di legge n. 1102. — Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale.
		— Autorizzazioni a procedere in giudizio (<i>Doc. IV, n. 143</i>).
		— Ratifiche di accordi internazionali.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55, il suddetto calendario sarà distribuito.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura** » (1543-B), d'iniziativa dei senatori Viviani e Coppola (*Approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati*) (*Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione - Doc. I, n. 2*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura », già approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, per il quale è stata richiesta dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, una nuova deliberazione. Per questo disegno di legge il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Onorevoli colleghi, per la prima volta, dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento,

si verifica il caso di una nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica sopra un disegno di legge già approvato dal Senato e dalla Camera.

Il procedimento del riesame presenta, perciò, un carattere di novità, che rende opportuno qualche chiarimento in ordine alla corretta interpretazione dell'articolo 136 del nostro Regolamento che suona, nel secondo comma: « Il messaggio comunicato al Senato è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul disegno di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il disegno di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo, e, quindi, nel suo complesso ».

La 2ª Commissione, dopo aver esaminato il provvedimento nel suo complesso, ha formulato alcuni emendamenti, che si riferiscono sia alle norme che hanno formato oggetto del messaggio, sia ad altre non comprese nei rilievi del Presidente della Repubblica.

Tali emendamenti, pubblicati nell'apposito fascicolo, non vanno in questo caso a costituire — come accade nel procedimento ordi-

nario — il « controprogetto » della Commissione, la cui mancata redazione è dovuta all'osservanza puntuale dell'articolo 136 del Regolamento, che attribuisce all'Assemblea la facoltà di limitare la discussione alle parti del disegno di legge che formano oggetto del messaggio. Pertanto, se l'Assemblea si avvalsesse di questa facoltà, tutti gli emendamenti relativi alle parti del disegno di legge che non hanno formato oggetto del messaggio sarebbero inammissibili, compresi quelli accolti in sede di Commissione.

Orbene, poichè nessun senatore ha proposto, in questa sede, la limitazione della discussione, non occorre far luogo ad alcuna deliberazione pregiudiziale da parte dell'Assemblea e sono pertanto ammissibili tutti gli emendamenti già presentati — e gli eventuali subemendamenti che lo saranno — quale che sia l'articolo del disegno di legge cui si riferiscono.

Do quindi la parola al senatore Eugenio Gatto perchè svolga la relazione orale.

GATTO EUGENIO, *relatore*. Sarò assai breve, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, anche per dare modo ai molti colleghi che onoreranno del loro intervento questa discussione di poter parlare con la necessaria tranquillità. Semmai mi permetterò, se necessario, di chiarire qualche posizione nella replica.

Nella discussione precedente, che si svolse, se non erro, nell'aprile di quest'anno, avemmo già a dire che questa legge ha i suoi pilastri. Un pilastro è la proporzionale: noi siamo tutti convinti che la proporzionale nell'elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura sia una norma utile ed opportuna, sia perchè la composizione dell'ordine dei magistrati già è stata notevolmente modificata a seguito dell'introduzione di una legge che normalmente chiamiamo la « breganzona », sia perchè ancor più questa influirà nell'avvenire. Inoltre è una norma opportuna, perchè la vita di oggi ha le sue tensioni, i suoi problemi ai quali la magistratura non deve e non può rimanere estranea, ed è giusto che vi sia un luogo dove possano trovare, con la loro discussione e la loro dialettica, anche la loro armonizzazione. Sostan-

zialmente riteniamo che la disciplina che diamo all'elezione del Consiglio superiore della magistratura sia non soltanto profondamente democratica, ma anche tale da apportare una maggiore serenità e una maggiore armonia nella difficile e delicata funzione del giudicare. Lo stesso Consiglio superiore della magistratura nel parere che ha dato sul disegno di legge ha ritenuto che l'introduzione della proporzionale fosse opportuna e necessaria.

Un secondo pilastro di questa legge è il numero dei membri del Consiglio superiore che viene portato da venti a trenta, naturalmente *pro quota* parlamentari e magistrati. La ragione che giustifica quest'aumento del numero è una ragione di efficienza del Consiglio superiore della magistratura; i molti compiti che esso svolge richiedono un maggior numero di magistrati che eseguano le funzioni relative.

Su questo punto sono sorte anche delle polemiche: vi è chi dice che l'aumento del numero non porta ad una maggiore efficienza; ma, sebbene nel contesto possa apparire contraddittorio, ritengo questa osservazione infondata anche per la ragione che è opportuno che tutte le varie espressioni della magistratura possano trovare in seno al Consiglio superiore la loro rappresentanza. Pertanto è opportuno non solo il sistema proporzionale, ma anche un aumento del numero.

Indipendentemente, quindi, dal problema dell'efficienza, nel quale pure credo, sono convinto che l'aumento del numero rappresenti il necessario corollario della concezione che ha determinato la proporzionale nel Consiglio superiore, cioè la possibilità di trovare un luogo dove vi sia la discussione e l'armonizzazione dei vari problemi che oggi travagliano, come avviene in tutte le istituzioni del nostro paese per gli uomini che in esse nei vari livelli sono impegnati, anche l'ordine dei magistrati: se non vi fosse possibilità di rappresentanza, non vi sarebbe possibilità di dialogo.

Inoltre nel disegno di legge che avevamo già votato vi è un terzo pilastro fondamentale, quello della moralizzazione o anche, come pure si usa dire, garantista. Infatti nel di-

segno di legge vi sono talune norme che tendono a far sì che l'elezione dei membri del Consiglio non sia influenzata dalle funzioni e dalle cariche che taluno possa avere e che non si crei, come è stato detto dal senatore Petrella, una casta di consiglieri del Consiglio superiore della magistratura. La necessità di evitare questi inconvenienti, che risponde ad un criterio di maggiore autonomia del Consiglio superiore e, nello stesso tempo, a criteri moralizzatori e garantistici della libertà di giudizio del Consiglio stesso, ha dettato talune norme che riteniamo esatte e fondamentali.

Dobbiamo dire che questi criteri fondamentali che hanno dettato il disegno di legge già votato dal Parlamento rimangono integri anche dopo che il Presidente della Repubblica con un suo messaggio ha indicato la necessità della modificazione di un certo comma dell'articolo 3 perchè incostituzionale, ed ha sottolineato l'opportunità di talune altre modifiche.

Il messaggio del Presidente della Repubblica rappresenta un notevole apporto al miglioramento della legge. Sono convinto che tutti, quando potremo, come speriamo, veder votato dal Senato il provvedimento che con gli emendamenti proposti dalla Commissione si ripresenta al nostro esame, diremo che il disegno di legge, che sotto certi aspetti si presenta modificato anche dal contributo del messaggio del Presidente della Repubblica, migliora la situazione che era stata prospettata dal precedente disegno di legge.

Nello stesso tempo, però, dobbiamo dire che il messaggio del Presidente della Repubblica non tocca quei punti e quei criteri fondamentali del disegno di legge che ho prima indicato e che sono sostanzialmente quelli che caratterizzano, che danno la fisionomia e il volto a un provvedimento democratico, a un provvedimento di fiducia e di speranza, come ebbi a dire nella passata discussione su questo disegno di legge.

Il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio, ha toccato taluni punti del provvedimento ed esattamente ha osservato che vi erano motivi di incostituzionalità sul comma sette dell'articolo 3 del provvedimento. Tale comma contiene una disposizione che

riassumo nella sostanza. Noi sostenevamo che i membri del Consiglio superiore che scadevano da una tornata del Consiglio medesimo non potevano essere rieletti per lo spazio di otto anni, cioè per la durata di due Consigli superiori della magistratura. Questo noi avevamo previsto in ossequio all'articolo 104 della Costituzione, che stabilisce che i membri del Consiglio superiore della magistratura che sono scaduti non possono essere « immediatamente » rieletti.

Il problema che ha sollevato il Presidente della Repubblica è questo: si tratta di vedere se questo « immediatamente » significa per il successivo spazio di tempo di un Consiglio superiore della magistratura, cioè per quattro anni, o se a questo « immediatamente » possa essere data anche, così come aveva dato il Parlamento, un'interpretazione più ampia, ritenendo sostanzialmente che si potesse partire da un divieto di rinomina immediata e andare fino a quando la legge stabilisse.

In sostanza, si era ritenuto che non si potesse stabilire la rieleggibilità prima di quattro anni, ma che dai quattro anni in poi fosse lecito al Parlamento, nell'attuazione della norma costituzionale, stabilire quale dovesse essere il termine entro il quale i membri non potessero essere rieletti. Il Parlamento aveva stabilito otto anni, cioè lo spazio della durata di due Consigli superiori della magistratura, mentre il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio, ritiene che si debba prevedere soltanto lo spazio di quattro anni.

Debbo dire che altre norme incostituzionali non sono indicate nel messaggio del Presidente, ma il Presidente della Repubblica consiglia di rivedere anche il portato dei commi sei e otto dello stesso articolo 3. Con questi commi avevamo inteso portare un contributo di moralizzazione alla nomina dei consiglieri. Sostanzialmente essi dicevano che coloro che non esercitavano funzioni giudiziarie non potevano essere eletti nel Consiglio superiore della magistratura. E così dicevano che non potevano essere eletti coloro che avessero svolto le funzioni di segretari del Consiglio superiore della magistratura.

Le ragioni sono piuttosto chiare. Infatti partendo da posizioni come quelle di magistrati addetti a funzioni presso il Ministero della giustizia o altre simili è evidente che il concetto di assoluta autonomia che deve essere uno dei pilastri fondamentali del Consiglio superiore della magistratura, può trovare dei limiti: le funzioni ministeriali diventano infatti necessariamente, sotto certi aspetti, anche funzioni gerarchiche; così come il fatto di essere stati segretari del Consiglio può determinare posizioni di favore o di privilegio per la nomina.

Togliendo a questi elementi la possibilità di concorrere per la nomina a consiglieri si intendeva garantire posizioni di assoluta autonomia del Consiglio e di parità di tutti i membri attraverso delle norme che assicurassero tali posizioni.

Su questo punto il Presidente della Repubblica osserva che bisogna tener presente che non si può togliere a dei magistrati la possibilità di essere eletti e che quindi si pone l'esigenza di una riconsiderazione di queste norme.

Un altro punto toccato dal messaggio del Presidente della Repubblica si riferisce ai commi 2 e 3 dell'articolo 3. Il problema sostanzialmente è questo: oggi le qualifiche sono determinanti per stabilire i membri del Consiglio superiore della magistratura: quanti debbano avere la qualifica di consigliere di cassazione, quanti di giudice di tribunale, quanti di consigliere d'appello. Non sempre però le qualifiche si identificano con le funzioni. È noto che molti che hanno una determinata qualifica non hanno le relative funzioni. Il Presidente suggeriva l'opportunità di rivedere questo problema delle qualifiche e delle funzioni.

Devo dire che la Commissione degli affari costituzionali, esprimendo il proprio parere su questi argomenti, ha ritenuto opportuno consigliare alla Commissione giustizia di accogliere l'osservazione del Presidente per quanto riguarda il punto del provvedimento che richiede un esame costituzionale. Quanto agli altri punti, dice il parere della Commissione affari costituzionali, la Commissione si rende conto che il problema imporrebbe una approfondita meditazione e

valutazione, ma ritiene opportuno che sia la Commissione di merito a valutare la possibilità di una norma transitoria che risolva questi problemi.

Come propone di risolvere la Commissione di merito i vari problemi che sono stati toccati dal messaggio presidenziale? Abbiamo anzitutto esaminato la questione riferentesi al comma 7, cioè la norma che è stata tacciata di incostituzionalità. Tale incostituzionalità, come ho detto, deriverebbe dall'articolo 104, comma 6, della Costituzione, dove si stabilisce che non possono essere rieletti immediatamente i consiglieri che sono scaduti. Su questo punto vi è stata una discussione piuttosto varia ed animata in quanto l'interpretazione data alla parola « immediatamente » in relazione ai poteri della legge ordinaria per l'applicazione delle norme costituzionali, a seconda dei vari commissari, poteva avere latitudini diverse. Ma la Commissione ha poi deciso di accogliere il messaggio del Presidente della Repubblica e ha deciso di sopprimere il comma settimo, ripristinando quindi la vecchia norma la quale stabilisce che la durata del periodo nel quale i membri del Consiglio superiore della magistratura non possono essere rieletti sia di 4 anni.

Un'altra discussione si è poi sviluppata per quanto riguarda il comma nel quale si precisa che non sono eleggibili i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitano funzioni giudiziarie. Dopo un attento esame, abbiamo ritenuto che questa disposizione dovesse essere tenuta ferma, essendo valide le ragioni che l'avevano provocata. Tuttavia il messaggio del Presidente della Repubblica aveva una sua validità, perchè coloro che oggi sono magistrati ma che non esercitano funzioni giudiziarie, lo fanno o in base alla legge o per facoltà di coloro che li hanno chiamati o al Ministero di grazia e giustizia o in altri posti. Giustizia vuole che devono essere avvertiti dell'impossibilità di essere eletti. Pertanto abbiamo pensato che per questa tornata non fosse possibile creare una situazione di ineleggibilità, ma fosse più opportuno prevedere la facoltà per costoro di rinunciare alle funzioni che esercitavano per mettersi nella condizione di essere eletti al

Consiglio superiore della magistratura. Le dimissioni debbono essere date 3 mesi prima della data fissata per le elezioni. In tal modo si è inteso accogliere lo spirito del messaggio del Presidente della Repubblica e nello stesso tempo tenere fermo quello che vi era di buono nel disegno di legge e cioè la finalità moralizzatrice ed autonomistica. A nostro avviso quindi anche su questo punto la legge è stata opportunamente modificata.

Lo stesso dicasi per coloro che esercitano le funzioni di segretario del Consiglio.

Vi è poi la questione delle qualifiche. La Commissione ha esaminato a fondo questa questione e l'ha esaminata con tutta la diligenza che è dovuta in un paese democratico al messaggio del Presidente della Repubblica. Fra il resto non abbiamo dimenticato che il nostro Presidente della Repubblica è un giurista veramente illustre. Dopo lunga discussione abbiamo tenuto fermo il provvedimento così com'era. Le ragioni che ci hanno indotto a tener fermo il provvedimento sono sostanzialmente quelle che furono illustrate quando si discusse per la prima volta il provvedimento e che in questo momento in sintesi ripeto.

Vi è una legge che in gergo chiamiamo la « breganzona » che stabilisce l'iter della carriera dei magistrati. Questa legge fa sì che il numero dei consiglieri di cassazione nel nostro paese sia in aumento; ciò si avvertirà specialmente di qui ad un certo numero di anni. Evidentemente dovevamo tener conto di questa situazione. La legge deve tener conto della composizione effettiva di un ordine che ha funzioni delicate come quello dei magistrati. Quindi abbiamo ritenuto che la norma che la legge conteneva fosse la più adatta per rappresentare la situazione dell'ordine giudiziario.

Debbo aggiungere che, come è stato osservato da taluni membri della Commissione, alle qualifiche non corrispondono le funzioni. Sostanzialmente in cassazione vi sono — lo osservò il senatore Petrella — circa 200 consiglieri. Il resto dei consiglieri di cassazione è disperso nelle varie corti d'appello, nei vari tribunali con funzioni varie che vanno da quella di presidente di sezione di grandi tribunali a quella di presidente di tribunale,

alle funzioni nelle corti di appello nei tribunali dei minorenni e via di seguito.

In una situazione di questo genere, se avessimo tenuto presenti squisitamente le funzioni di consigliere di cassazione o equiparate, avremmo creato una situazione di non rispondenza della norma alla condizione effettiva dell'ordine giudiziario. Per questo abbiamo ritenuto di tenere fermo il disegno di legge su questo punto.

Siamo grati al Presidente della Repubblica per il messaggio che ci ha inviato anche perchè esso ci ha permesso sostanzialmente di togliere qualche piccolo difetto, vorrei dire qualche svista, che il disegno di legge conteneva e di rimediare a quelle piccole lacune che sempre la passione della discussione può determinare nella legge. Ecco perchè oltre agli emendamenti che ho illustrato sottoponiamo anche un altro emendamento all'articolo 2 all'attenzione dell'Assemblea. Sostanzialmente nell'articolo 2 era stato fissato il *quorum* necessario di magistrati per la validità dell'assemblea, ma non era stato fissato il numero di consiglieri parlamentari necessario per la validità delle riunioni dell'assemblea stessa. Era evidentemente una svista. Con l'articolo 2 che vi sottoponiamo si rimedia a questa deficienza e si stabilisce non solo il numero per i magistrati ma anche il numero per i consiglieri parlamentari. Esso è del seguente tenore: « Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno ventuno componenti; in ogni caso, è sempre necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento ». Con questo riteniamo di aver migliorato il provvedimento.

Abbiamo ritenuto poi di apportare un'altra piccola modifica. La legge all'articolo 6 dice: « Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore... » ossia si davano 6 mesi di tempo per provvedere ad emanare le disposizioni di attuazione. Abbiamo ridotto a 3 i 6 mesi perchè altrimenti non sarebbe forse stato possibile a tutti coloro che la legge considera partecipare alle prossime elezioni. Pensiamo con questo di aver armonizzato la legge alle condizioni di tempo che questo

utile prolungamento della discussione ha determinato.

Con questo credo di aver illustrato le ragioni del messaggio presidenziale, gli argomenti e le discussioni di ordine costituzionale e di opportunità che il messaggio ha sollevato, le decisioni che dopo riflessione e dibattito interessante, la vostra Commissione ha ritenuto di adottare.

Ci auguriamo che il provvedimento al nostro esame venga approvato e siamo grati al Presidente della Repubblica perchè ci ha dato modo, con il suo messaggio, di rimediare a talune deficienze che il provvedimento precedente conteneva. Vogliamo qui ripetere in sintesi il nostro giudizio sulla legge: siamo convinti che questa sia una legge profondamente democratica, che porrà anche la magistratura nella condizione di poter avere le sue tensioni esposte e, speriamo, armonizzate e risolte nel luogo adatto, il Consiglio superiore della magistratura. Come tutte le leggi democratiche, è una legge di fiducia e di speranza non solo nelle istituzioni ma anche e soprattutto negli uomini. Noi democratici dobbiamo sempre credere nel cittadino e maggiormente in quei cittadini che la collettività chiama alle delicate e difficili funzioni del giudicare che sono certamente tra le maggiori che un uomo possa ricevere dalla collettività cui appartiene. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

E iscritto a parlare il senatore Galante Garrone. Ne ha facoltà.

G A L A N T E G A R R O N E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, di proposito eviterò, nel corso del mio intervento, estesi accenni ai poteri del Presidente della Repubblica e alla natura, alla genesi, ai fini, ai limiti del messaggio motivato di cui parla l'articolo 74 della Costituzione. Allo stesso modo eviterò di far riferimento ai precedenti in materia. Già mi è avvenuto di scriverne in un recente articolo di giornale e, per quanto non pretenda che tutti conoscano ciò che ho scritto, penso non

sia necessario appesantire eccessivamente il mio discorso che sarà, secondo una consuetudine giustamente apprezzata dagli ascoltatori, relativamente breve.

Una cosa è certa (e i lavori della Costituente ne fanno fede), cioè che alla base dell'articolo 74 della Costituzione si rintraccia prevalentemente il giusto desiderio dei costituenti di consentire al Capo dello Stato, custode della Costituzione, di richiamare l'attenzione del legislatore ordinario, essenzialmente anche se non esclusivamente, su eventuali vizi di illegittimità costituzionale delle norme votate dal Parlamento.

Meno agevolmente, invece, è dato riscontrare nei lavori dell'Assemblea costituente la giustificazione di una censura del primo magistrato della Repubblica diretta non già a eccepire un vizio di incostituzionalità, ma semplicemente un vizio o, per meglio dire, un peccato di inopportunità. Alla verifica dell'opportunità di una legge o, se si vuole, della sua rispondenza al sentimento della collettività provvedono di norma altri articoli della Costituzione e precisamente, tra gli altri, quelli relativi al *referendum* assai più di quello che si ricollega all'opinione, pur sempre individuale, per quanto degna naturalmente della massima attenzione, del Presidente della Repubblica. E ciò è tanto vero, onorevoli colleghi, che il messaggio del Capo dello Stato proprio a rilievi di incostituzionalità fa prevalente e quasi costante riferimento a dimostrazione della piena legittimità del richiamo rivolto al Parlamento, come appare dalle ultime parole del messaggio, che qui si ripetono: « Le suddette considerazioni » e cioè tutte le considerazioni, « nella doverosa prospettiva delle gravi conseguenze che potrebbero indurre alla paralisi del predetto organo di rilevanza costituzionale, per effetto di una dichiarazione di illegittimità costituzionale, mi inducono ad invitare le Camere ad una nuova deliberazione a norma dell'articolo 74 della Costituzione ».

Senonchè — sia detto nel dovuto rispetto al Presidente della Repubblica, un Presidente che è anche un reputato giurista — a me non pare che le censure di illegittimità co-

stituzionale formulate dal Capo dello Stato siano sufficientemente fondate.

Non ha fondamento la prima censura di incostituzionalità (prima in ordine di formulazione, non già di importanza, anche se ad essa il presidente Leone sembra annettere una importanza e un rilievo preminenti). Secondo questa censura la norma votata dal Parlamento, in base alla quale « non sono eleggibili i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore se non dopo la scadenza di un periodo corrispondente alla durata di due consigli successivi a quello del quale hanno fatto parte » sarebbe in contrasto con la Costituzione sotto due profili: da un lato perchè la Carta costituzionale, parlando all'articolo 104 di non immediata rieleggibilità, determinerebbe la cessazione di ogni vincolo e di ogni ostacolo alla rielezione dopo un quadriennio di « purgatorio »; dall'altro, e in ogni caso, perchè con il riferimento ai membri elettivi il citato articolo 104 non autorizzerebbe in alcun modo la differenza di trattamento riservata ai componenti togati, messi in quarantena per otto anni, rispetto ai componenti eletti dalle Camere a abilitati a ritornare in consiglio dopo soli quattro anni di astinenza.

E non ha fondamento sia perchè è di tutta evidenza, sotto il primo profilo, che la regola della Costituzione si risolve precisamente e soltanto nella fissazione di un periodo minimo di non eleggibilità, liberissimo il legislatore di stabilire un termine più ampio con una norma che, anzichè violare o mortificare il principio costituzionale, sostanzialmente lo difende e lo esalta; sia perchè, sotto il secondo profilo, non pare che la diversità dei periodi di quarantena, previsti dal legislatore, con riferimento ai magistrati e agli eletti dal Parlamento, trovi un serio ostacolo nella formula generica dell'articolo 104, diversi essendo i due corpi elettorali (magistratura e Parlamento) e diversi e ben più stretti e pericolosi essendo i vincoli che possono legare i magistrati elettori ai giudici eletti rispetto ai vincoli, certamente assai più labili, se non del tutto evanescenti, che possono esistere tra parlamentari e membri laici del Consiglio.

Certamente, onorevoli colleghi, questo secondo profilo è più delicato del primo (che, a mio parere, non consente alcun dubbio di legittimità). E ciò è tanto vero che autorevolissime voci sul punto hanno manifestato perplessità, quando addirittura non hanno sposato la tesi del presidente Leone. Ricordo tra le altre la voce del mio collega di Gruppo senatore Branca, dall'opinione del quale tuttavia (come indipendente di sinistra, mi si consenta la battuta, sono indipendente anche dai colleghi di Gruppo) mi permetterei modestissimamente di dissentire.

E tuttavia, detto questo, vorrei aggiungere che in ordine a questa prima censura del Presidente della Repubblica non credo che valga la pena di combattere una strenua battaglia a difesa del testo votato dal Parlamento. Si vuole limitare a un quadriennio tanto per i magistrati quanto per i laici il periodo di non rieleggibilità, come ha proposto la Commissione giustizia aderendo al parere espresso dalla 1ª Commissione del Senato? E sia, anche se i lavori parlamentari (non dimentichiamo che la legge rinviata alle Camere è stata lungamente meditata e dibattuta) hanno dato sufficiente e convincente ragione della diversità di trattamento di cui ho parlato ed anche se la Costituzione pienamente autorizza un più ampio periodo di quarantena.

Ancora più labili sembrano a me le censure di incostituzionalità formulate dal Presidente della Repubblica con il secondo e il terzo dei quattro rilievi del messaggio.

Deve dirsi, intanto, che evidenti ragioni di opportunità hanno indotto il Parlamento, proprio allo scopo di evitare pericoli di cristallizzazione e favoritismi, a stabilire la non eleggibilità dei magistrati che non esercitino funzioni giudiziarie e di quelli che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari nel Consiglio da rinnovare. Sono a tal punto evidenti queste ragioni, e trovano un così puntuale riscontro nei lavori parlamentari (e, in parte, nello stesso messaggio presidenziale) che davvero non mi pare che valga la pena di insistere sull'argomento. Certo è — e questa considerazione va tenuta presente — che di vizi di incostituzio-

nalità non è possibile seriamente e fondatamente parlare perchè precisamente le sentenze della Corte costituzionale citate dal presidente Leone, se attentamente lette, confermano la bontà della scelta operata dal Parlamento nell'introdurre una norma limitativa della eleggibilità chiaramente diretta (sono parole del Presidente della Repubblica) « al soddisfacimento del pubblico interesse », e cioè all'indipendenza del Consiglio superiore della magistratura.

Si vorrà, secondo il suggerimento della 1ª Commissione e secondo quanto la maggioranza della Commissione giustizia ha proposto, introdurre una norma transitoria che con riferimento alla prossima elezione del Consiglio consenta a determinate condizioni l'eleggibilità dei giudici ministeriali e dei segretari del Consiglio? E sia, anche se personalmente non ho nascosto di non essere favorevole all'emendamento, ispirato da una discutibile considerazione di « aspettative » che a mio giudizio non si risolvono in « diritti quesiti » e scarsamente sensibile, invece, a quelle esigenze di moralizzazione che dovrebbero pur sempre avere un immediato sopravvento.

Rimane il quarto e ultimo rilievo del messaggio presidenziale: ultimo, come ho già rilevato, in ordine di formulazione ma certamente primo in ordine di importanza e tale, se accolto, da infrangere su un punto essenziale la volontà già manifestata dal Parlamento. Che cosa ha voluto il legislatore? Rileggo i primi due commi dell'articolo 3 che profondamente modificano l'articolo 23 della legge sul Consiglio superiore della magistratura: « I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: otto fra i magistrati di cassazione, di cui almeno due dichiarati idonei all'esercizio di funzioni direttive superiori, quattro tra i magistrati di appello e otto fra i magistrati di tribunale. Agli effetti della presente legge, si intendono per magistrati di cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorchè non esercitino le rispettive funzioni ».

Che cosa obietta, in sostanza, il Presidente della Repubblica? Che queste norme sa-

rebbero in contrasto con il terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione: « I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni ». E sarebbero in contrasto con tale norma perchè consentirebbero — sono parole del presidente Leone — « la possibilità di totale dissociazione tra qualifiche e funzioni e... una composizione del Consiglio nel quale non figurino nessun magistrato, componente eletto, che svolga le funzioni di cassazione e, in ipotesi limite, anche di appello ».

Che cosa propone il Capo dello Stato per evitare ogni offesa alla Costituzione? Propone « un ragionevole correttivo », che « potrebbe essere quello di determinare, per ciascuna delle categorie di magistrati di cassazione e di appello, un numero minimo di magistrati eletti, che svolgano in concreto funzioni corrispondenti al rispettivo *status* giuridico ed economico ».

Non sono d'accordo: e non lo sono perchè il richiamo dell'articolo 107 della Costituzione non mi pare assolutamente appropriato. L'articolo 107, infatti, ha semplicemente voluto stabilire, in chiarissimo e giustamente polemico contrasto con il preesistente ordinamento gerarchico della magistratura, il principio dell'eguale dignità di tutti i giudici della Repubblica, dal pretore al presidente della corte di cassazione, tutti soggetti soltanto alla legge, come vuole l'articolo 101 della Carta costituzionale al quale, ben più giustamente, avrebbe potuto e dovuto far riferimento il Capo dello Stato. Ma non ha certamente voluto, l'articolo 107 della Costituzione, che nel Consiglio fossero necessariamente rappresentati, grazie a correttivi più o meno sapienti, « magistrati che svolgano in concreto funzioni corrispondenti al rispettivo *status* giuridico ed economico ».

Non è necessario consultare i lavori preparatori dello Statuto repubblicano per rendersene conto: è sufficiente la lettura dell'articolo 104 della Costituzione che parla semplicemente di « appartenenti alle varie categorie ». Nell'articolo 104 — questo, sì, applicabile ed applicato dal Parlamento — sta la chiave per risolvere il problema, non nell'articolo 107 dettato a tutt'altro scopo e con

ben diverso contenuto. In parole povere, ed in concreto, il legislatore costituente a ragione ha voluto, ed il legislatore ordinario giustamente ha ribadito, che tutti i livelli di esperienza e di maturità corrispondenti alle varie e tradizionali categorie (magistrati di cassazione, magistrati di appello, magistrati di tribunale) avessero modo di coesistere e di essere rappresentati nel Consiglio destinato al governo dei giudici, indipendentemente dalle funzioni in concreto esercitate che possono non coincidere — ed in realtà sempre meno coincidono — con le funzioni effettivamente esercitate (è sufficiente aprire e scorrere superficialmente un bollettino del Ministero di grazia e giustizia per rilevare, ad esempio, quanti siano i giudici abilitati alle funzioni di « legittimità » e trattenuti nell'esercizio di funzioni di « merito »: si dirà che non hanno titoli sufficienti, questi giudici fatti esperti dalla lunga attività e dalla stessa età, per governare i propri simili?).

Non credo, anche per tener fede al mio proposito di relativa brevità, che siano necessarie altre considerazioni (e, si noti, gli argomenti non mancherebbero).

Vorrei soltanto, rispettosamente, rivolgere al Presidente della Repubblica una domanda: ha pensato il Capo dello Stato che se il suo suggerimento dovesse essere accolto fortissimi dubbi sarebbero consentiti sulla legittimità della composizione del Consiglio attuale, dal presidente Leone frequentemente e senza eccezioni presieduto, un Consiglio nel quale siedono, anche se stanno per abbandonare il seggio, magistrati correttamente inseriti nelle varie categorie, ma altrettanto correttamente svincolati al momento della loro elezione dal presupposto dell'effettivo esercizio di funzioni corrispondenti al rispettivo *status* giuridico?

Concludendo, vorrei dire che la legge recentemente approvata dal Parlamento e rinviata alle Camere a me pare ineccepibile e inattaccabile nelle sue norme fondamentali: e che, se sono relativamente indifferente alle proposte di modifica formulate dal Capo dello Stato nei primi tre rilievi del messaggio, non mi sento in alcun modo disponibile — per quanto modesta sia la mia persona — ad

accettare l'ultima delle quattro censure presidenziali, nemmeno sotto la forma di un correttivo della legge votata dal Parlamento.

Ma vorrei anche aggiungere — questa volta per porre fine veramente al mio intervento — che, calendario alla mano, non c'è tempo da perdere. I senatori hanno agito con la maggiore rapidità possibile; auguriamoci che alla Camera il corso dei lavori sia altrettanto rapido. A questo scopo sommamente opportuna è stata la proposta della Commissione di modificare l'ultimo articolo della legge votata dal Parlamento con l'abbreviazione dei termini concessi al Governo per l'emanazione delle disposizioni di attuazione.

Onorevoli colleghi, quello che importa, quello che ci deve preoccupare è che le prossime elezioni del Consiglio superiore della magistratura, a metà del 1976, si svolgano secondo le norme della nuova legge. Il fine a cui tutti noi dobbiamo tendere è che finalmente, dopo tanti anni di inutile attesa e senza pregiudizio — s'intende — di ulteriori e più radicali riforme che investano lo stesso Consiglio superiore della magistratura e in genere l'ordinamento giudiziario, i giudici italiani comincino dal luglio del 1976, nei confronti dei loro « governanti », a sentirsi più « a casa loro ». (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Lanfrè. Ne ha facoltà.

L A N F R È . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sento anch'io — così come, del resto, è stato fatto dall'onorevole relatore — il dovere di inviare da questa tribuna un omaggio al Presidente della Repubblica il quale, nella sua sensibilità di custode della Costituzione, di insigne giurista, di avvocato, ha ritenuto, nella sua discrezionalità, di richiamare l'attenzione del Parlamento su alcuni punti riflettenti — parmi — tutti il disposto dell'articolo 3 che, a suo avviso, sarebbe o viziato da incostituzionalità o quanto meno inopportuno.

Il primo punto ritengo sia il meno discusso imperocché ha trovato consenzienti all'unanimità sia tutti i componenti la 1ª Commis-

sione (affari costituzionali) sia, secondo l'emendamento presentato dalla Commissione giustizia, i componenti la stessa Commissione. Si tratta della disparità che la legge aveva stabilito fra componenti il Consiglio superiore della magistratura di estrazione — diciamo così, usando un termine entrato nell'uso comune — laica e componenti il Consiglio superiore della magistratura provenienti dalla magistratura medesima. Si veniva a determinare una disparità e una differenza a cagione di un periodo di eleggibilità di quattro anni per gli uni e di otto anni per gli altri che non trovava giustificazione e spiegazione in nessun motivo nè di ordine giuridico nè di ordine pratico.

Mi pare che qui il problema possa considerarsi del tutto risolto in quanto unanime è stato il riconoscimento, da parte dei colleghi che fin qui hanno esaminato il rilievo, di porre un correttivo e cioè di accettare il suggerimento che da parte del senatore Leone è stato ritenuto opportuno rivolgere.

Diversa è invece la posizione per quanto riguarda gli altri tre rilievi. Procedendo per ordine, secondo l'esposizione fatta dal messaggio presidenziale, noi pensiamo che ragioni di opportunità, così come sottolineato dal collega Gatto, consigliano di mantenere fermo il disposto della legge circa l'ineleggibilità dei magistrati che non esercitino funzioni giurisdizionali in quanto, trattandosi di organo di autogoverno della magistratura, ci pare per lo meno estemporaneo che possa, in ipotesi, andare nello stesso organo un magistrato che non abbia mai esercitato le funzioni giurisdizionali. Però il Presidente della Repubblica suggerisce dei correttivi. Noi riteniamo che un correttivo potrebbe essere quello contenuto nell'emendamento da noi presentato. L'emendamento suona così: « Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della votazione non esercitino funzioni giudiziarie a meno che essi siano stati destinati per legge ad un diverso incarico ». Diversamente, a nostro avviso, si determinerebbe un'ingiustizia nell'eventualità che una determinata legge possa prevedere che a comporre un determinato organo « x » debba concorrere un determinato numero di magistrati i quali,

sole perchè la legge li ha destinati a quell'incarico, perdono il diritto all'eleggibilità. Ritengo che la ragione che aveva determinato il Parlamento a stabilire l'ineleggibilità fosse di fare in modo che venissero esclusi dalla possibilità di elezione quei magistrati i quali, pur avendo vinto il concorso per la magistratura, in vita loro non avessero mai messo piede in un'aula giudiziaria.

Un altro correttivo, che non è stato proposto da nessuno, potrebbe consistere nello stabilire che possono essere esclusi dalla eleggibilità i magistrati che non esercitino le funzioni giurisdizionali, a meno che non le abbiano esercitate in precedenza per un periodo di 5 o 10 anni. Si tratta di un suggerimento che non abbiamo finalizzato, essendoci limitati a proporre l'eccezione solo per il caso in cui legislativamente i magistrati siano stati destinati ad altro incarico. Mi sembra che così si potrebbe contemperare l'esigenza prospettata dal Presidente della Repubblica con le ragioni che hanno indotto in precedenza il Parlamento — e che da noi sono condivise — a fare in modo che l'eleggibilità sia soltanto riservata ai magistrati-giudici che esercitino la funzione giurisdizionale.

Anche sul terzo punto dissentiamo modestamente dal messaggio del Presidente della Repubblica. È ovvio, infatti, che i magistrati che al momento dell'elezione si trovino ad esercitare le funzioni di segretario del Consiglio superiore della magistratura vengono a trovarsi in posizione di favore rispetto a tutti gli altri magistrati. Quindi quanto meno un motivo di opportunità consiglia di mantenere fermo il disposto contenuto nella legge già approvata.

Il punto più delicato è l'ultimo che, come ha osservato lo stesso relatore, fa sorgere parecchie perplessità e parecchi scrupoli. A nostro avviso anche qui vi sono delle esigenze opposte da soddisfare e da contemperare. Vi è, ad esempio, l'esigenza, che ritengo sia stata voluta anche dal costituente, che nel Consiglio superiore della magistratura siano rappresentati i magistrati che esercitino determinate funzioni, quindi magistrati di cassazione e magistrati d'appello, tali non in quanto rivestano il rispettivo

grado ma in quanto esercitino funzioni corrispondenti a quella qualifica. Il senatore Gatto diceva che vi sono anche dei consiglieri di cassazione dispersi nei tribunali, dispersi nelle corti d'appello. Sappiamo tutti che, fino a poco prima dell'approvazione della cosiddetta legge Breganze, per essere presidente di una corte d'appello bisognava avere la qualifica di presidente di sezione di cassazione così come adesso anche mi sembra che si debba rivestire il grado terzo. Lo stesso dicasi per i procuratori generali. Inoltre per avere la qualifica di presidente di tribunale sede di corte d'appello o di procuratore della Repubblica presso detto tribunale bisogna avere la qualifica di consigliere di cassazione.

Costoro rientravano, secondo la vecchia legge, nelle aliquote riservate ai consiglieri di cassazione così come i consiglieri di corte d'appello i quali esercitavano le funzioni di presidenti di sezione di tribunale rientravano pur sempre nell' aliquota riservata ai consiglieri di corte d'appello. Quindi l'esigenza di dare una rappresentanza a coloro che esercitino in effetti una funzione corrispondente alla qualifica, come giustamente sottolineato dal Presidente della Repubblica, non ritengo possa essere obliterata.

Del resto penso che non possa essere trascurato anche il fatto che, a seguito della nuova normativa, vi siano dei consiglieri di corte d'appello o di cassazione i quali in effetti esercitino le funzioni o di giudice o addirittura di pretore. Fino a poco tempo fa, ad esempio, il pretore dirigente della pretura di Padova era di grado terzo e soltanto adesso è passato alla corte d'appello di Venezia. Pertanto, ove costoro fossero esclusi dal contingente riservato ai loro colleghi che esercitano in atto queste funzioni, verrebbero a trovarsi in una situazione assurda di ineleggibilità. Nè d'altra parte potrebbero rientrare nel contingente riservato ai giudici di tribunale perchè costoro sarebbero indotti, per ragioni psicologiche evidenti che non hanno motivo di illustrazione, a preferire i colleghi che in effetti siano giudici di tribunale; di conseguenza verrebbe a verificarsi in pratica, se non di diritto, uno stato di ineleggibilità per questa categoria.

Questa nostra opinione è stata alla base dell'emendamento proposto, tendente a riservare perlomeno alcuni posti a coloro che esercitino le funzioni, lasciando invece agli altri la possibilità di essere eletti, anche se non esercitino le stesse funzioni. A tale proposito però desidero osservare che il nostro emendamento va corretto nel senso che non si deve leggere « Il primo capoverso dell'articolo 3 è sostituito », ma « Il primo e il secondo comma dell'articolo 3 sono sostituiti dal seguente: I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: otto tra i magistrati di cassazione, dei quali almeno due dichiarati idonei all'esercizio di funzioni direttive superiori ed altri due in servizio effettivo presso la cassazione; quattro tra i magistrati di appello, dei quali almeno due che esercitino effettivamente le funzioni della categoria ed otto tra i magistrati di tribunale ».

Con questa nostra proposta pensiamo di essere venuti incontro alla preoccupazione, che è anche nostra, manifestata dal presidente Leone ed anche di avere dato un contributo a superare le perplessità che sono state di tutti e che anche oggi sono state espresse con la consueta chiarezza e abilità dal relatore. Anche noi esprimiamo l'augurio che in questa materia si esca al più presto dall'incertezza in modo che delle norme chiare entrino in vigore prima delle votazioni per il prossimo Consiglio superiore della magistratura e perchè, con il contributo di tutti, anche in questo campo prevalga la certezza del diritto e prima di tutto dello Stato di diritto. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Coppola. Ne ha facoltà.

C O P P O L A . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, prima di esprimere un giudizio sul messaggio del Presidente della Repubblica e sugli emendamenti che la Commissione quasi all'unanimità ha creduto di recepire e di offrire alla considerazione dell'Assemblea, mi sia consentito di ricordare ai colleghi quali erano gli scopi e le finalità molto limitati di questa legge — per usare un'espressione felicissima adoperata

dal senatore Valitutti — tornata disegno di legge.

Come proponente, con il presidente Viviani, del disegno di legge n. 1543, così come esprimemmo nella seduta dell'8 aprile 1975 allorché il Senato approvò questo disegno di legge con il solo voto contrario del Partito liberale italiano, peraltro non conforme nell'altro ramo del Parlamento, avevamo degli obiettivi ben precisi e limitati.

VALITUTTI. Come vede, siamo sempre liberali, molto liberali.

COPPOLA. Di questo abbiamo avuto possibilità di apprezzamento e di valutazione.

Si trattava e si tratta in sostanza dell'introduzione del sistema proporzionale con il metodo di Hondt ad unico scrutinio nella elezione del Consiglio superiore della magistratura per quanto concerne i magistrati. Su questa scelta del Parlamento, fatta con uno schieramento amplissimo, nè allora nè oggi si è levata alcuna voce di dissenso nè in seno alla magistratura e nemmeno fuori di essa, sia pure con qualche riserva da parte liberale; ed il senatore Valitutti anche in Commissione onestamente ha ritenuto opportuno di esprimere il suo personale dissenso.

Pertanto ribadiamo anche in questa sede che la modifica del sistema elettorale da maggioritario in proporzionale, secondo noi e secondo i colleghi che hanno dato l'adesione a questa legge, si uniforma e si adegua sostanzialmente al sistema costituzionale che vuole gli organi elettivi caratterizzati in funzione della rappresentanza proporzionale delle forze che vi danno corpo e che, sempre secondo il dettato costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura deve costituire l'espressione della magistratura nel suo complesso e che inoltre, in considerazione delle funzioni di rilevanza costituzionale che lo caratterizzano quale supremo organo di autogoverno dell'ordine giudiziario, è chiamato ad esercitare anche il compito di interlocutore degli altri poteri dello Stato e come tale deve avere il massimo di rappresentatività.

Ora, precisate queste finalità e questi obiettivi, che peraltro nessuno ha ritenuto oppor-

tuno disconoscere, veniamo al messaggio del Presidente della Repubblica. Senza atti di omaggio particolari, così come sono stati fatti dall'oratore che mi ha preceduto, senza atteggiamenti di ostilità o di irritazione, quali quelli emersi anche dall'intervento del senatore Galante Garrone, diciamo che il Presidente della Repubblica, con il suo messaggio inviato alle Camere il 30 ottobre scorso prima della promulgazione della legge, ha creduto opportuno e doveroso da parte sua, in virtù dei poteri e delle prerogative che gli derivano dall'articolo 74 della Costituzione, invitare le assemblee legislative ad una eventuale riconsiderazione di alcuni punti della legge allo scopo di evitare che nel corso della sua operatività la legge stessa potesse, per effetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale, non esplicitare la sua volontà e quindi non raggiungere gli immediati e dichiarati scopi voluti dal legislatore cui abbiamo fatto riferimento. Ecco perchè, come è emerso dal serio ed elevato dibattito in Commissione, abbiamo preso atto del messaggio e con responsabile decisione abbiamo aderito ad alcune indicazioni offerte alla nostra considerazione per rendere al più presto operante la legge senza perplessità, riserve — e ce ne sono state anche durante il lungo iter del provvedimento — o sospetti di qualsiasi natura fin dal primo turno elettorale del Consiglio superiore della magistratura, che avverrà nell'estate prossima. Ecco perchè siamo tra coloro che non guardano al messaggio con ostilità ma ne apprezziamo l'aspetto positivo che, al di là delle prerogative cui abbiamo fatto riferimento e che nascono dall'articolo 74 della Costituzione, abbiamo ritenuto quanto meno opportuno.

Non riprenderò le osservazioni fatte in Commissione e qui ripetute dai colleghi che mi hanno preceduto, ma, poichè emergono di tanto in tanto considerazioni critiche in ordine ad alcune scelte ultime del Parlamento emerse logicamente in questa legge, sarà opportuno riesaminare alcune posizioni, anche perchè nel rigore della giustificazione che ha voluto dare il senatore Gatto nella sua relazione talvolta emergono considera-

zioni tali da far sembrare che il Parlamento debba giustificarsi. Anzitutto vi è un problema di coerenza rispetto a scelte fatte in precedenza; è ormai lunga la direttrice verso cui il Parlamento si è orientato e le scelte finali anche di questa legge sono la conseguenza di scelte operate in epoca non sospetta.

Vorrei fermarmi un momento su questo punto, proprio per dare un contributo e un chiarimento. Siccome il problema delle funzioni dei magistrati è la parte del messaggio presidenziale che la Commissione non ha ritenuto di poter prendere in considerazione, mi pare che su tale aspetto particolare sia opportuno fare qualche considerazione: mi riferisco alla questione della distinzione dei magistrati per funzione. La precisazione che per magistrati di cassazione e di appello si intendono i magistrati che « abbiano conseguito la rispettiva nomina » anziché « esercitino le rispettive funzioni » non è un fatto innovativo ma costituisce solo la codificazione di una prassi consolidata. È ben noto infatti che l'attuale Consiglio in carica ha tra i componenti magistrati di appello ben 3 membri su 4 che esercitano funzioni di tribunale e non di appello; inoltre uno dei componenti magistrati di cassazione, allorché fu eletto, esercitava funzioni di appello e nessuno si è mai sognato di sollevare eccezioni di incostituzionalità su questa partecipazione.

A parte tali considerazioni marginali, preme osservare sotto un profilo più strettamente giuridico che la Costituzione ha nettamente distinto le funzioni dalle categorie. Citerò, tra tutti, il parere di un autorevole costituzionalista. Allorquando, in una assemblea dell'associazione magistrati nel 1966, fu affrontato questo problema, si osservò che effettivamente il costituente ebbe presente, ai fini di cui all'articolo 104, la contingente distinzione dei magistrati in categorie. Questo non sorprende: pensate che la nostra Costituzione — e non poteva essere diversamente — usa ancora in un articolo, che mi pare sia il 105, la parola « promozioni » che tutti abbiamo ritenuto inadeguata e non confa-

cente al sistema di organizzazione dell'ordine giudiziario.

Quindi non sussiste un necessario collegamento che vincola il legislatore in materia di ordinamento giudiziario tra funzioni e categorie. Quest'ultimo concetto è certamente strumentale, cioè è in relazione all'organizzazione elettorale per il Consiglio superiore della magistratura, e non funzionale. Esistono insomma solo le funzioni, per le quali e solo per le quali si distinguono i magistrati. A queste possono non corrispondere le categorie (*ex* articolo 104) che comunque con esse non si identificano e che sono previste solo in senso strumentale.

Data l'elasticità del concetto, le categorie possono storicamente identificarsi in vario modo. Ma, al di là del riferimento al pensiero di questo costituzionalista, vorrei ricordare a me stesso e al Parlamento che la legge Piccioni del 24 maggio 1951, n. 392, da tutti ritenuta la legge di attuazione costituzionale, distinse i magistrati in tre categorie: di tribunale, di appello e di cassazione, attribuendo a ciascuna categoria la titolarità dell'esercizio di più funzioni diverse, con ciò distinguendo nettamente tra funzioni e categorie.

Nè le successive leggi modificatrici dei criteri di progressione dei magistrati — preferisco citarle con i loro numeri e non attraverso i termini talvolta dispregiativi o ironicamente critici, che non accetto — cioè la legge 4 gennaio 1953, n. 1, la legge 25 luglio 1966, n. 570, e la legge 20 dicembre 1973, n. 831, hanno modificato lo schema della legge stessa. E le ultime due hanno precisato che i magistrati di appello e di cassazione, una volta conseguita la nomina ed ottenuto conseguentemente il passaggio alla diversa categoria, possono, per difetto di vacanze, continuare a esercitare le funzioni in precedenza esercitate. Il che ancora una volta pone netta la distinzione tra categorie e funzioni.

Si potrebbe discutere ancora molto su questi aspetti, ma credo che non sia il caso di dilungarsi eccessivamente su di essi. Il Parlamento ha creduto opportuno recepire in alcuni punti il messaggio del Presidente della Repubblica, anzi ne ha approfittato — il che

dimostra che sull'opportunità forse non ci sarebbe nemmeno da discutere — per operare due modifiche che non facevano parte del messaggio. E questo per stabilire un *quorum* per i giudici togati e i laici e un termine più ridotto al fine di emanare il regolamento di attuazione.

Mi preme mettere in evidenza, poichè in alcuni ambienti vi sono grosse preoccupazioni in ordine al problema della politicizzazione della magistratura, che l'introduzione del sistema elettorale, se non ha dimostrato di avere altri meriti (ma nessuno è in grado di anticipare che cosa potrà accadere), ha sicuramente riportato nella magistratura un clima di serenità, di distensione, di collaborazione, di costruttività, come abbiamo potuto riscontrare allorchè, con diversi colleghi appartenenti a vari Gruppi politici, abbiamo avuto la possibilità di ricevere i rappresentanti dell'Associazione magistrati, che è formata dalle varie componenti, che ci hanno dato conferma di questo dato positivo certamente non trascurabile.

Bisogna poi considerare che quando abbiamo fatto delle affermazioni che sostanzialmente abbiamo confermato in ordine alla questione della incompatibilità, sia pure considerando che per la prima volta, essendo non avvertiti coloro che eventualmente potevano essere chiamati, avrebbero dovuto avere quel lasso di tempo a disposizione, abbiamo mantenuto il nostro punto di vista circa l'ineleggibilità, proprio per quelle finalità moralizzatrici che erano alla base dei propositi del disegno di legge che avevamo presentato a suo tempo, propositi che in questa sede ulteriormente confermiamo.

Con questo nostro atteggiamento di ragionevole ricettività per quei punti che erano suscettibili di essere accolti senza modificare il nostro punto di vista, credo che abbiamo compiuto anche un atto di coerenza verso le scelte che avevamo fatto a suo tempo e, vorrei dire, anche verso l'altro ramo del Parlamento il quale, nel corso della discussione del disegno di legge, aveva ritenuto di aderire alle impostazioni e alle scelte fatte dal Senato. Quindi, anticipando il giudizio favorevole in ordine alle modifiche che ci appre-

stiamo ad approvare e che sono esclusivamente quelle cui ha dato l'approvazione la Commissione, come risulta dallo stampato contenente gli emendamenti, riteniamo in questo modo di svolgere un'opera positiva e meritoria per un avvenire più chiaro, più democratico e più adeguato del nostro ordine giudiziario. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

P E P E . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con il messaggio diretto alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della nostra Carta costituzionale, il signor Presidente della Repubblica sottopone al nostro esame, o meglio al nostro riesame, il disegno di legge n. 1543 riflettente la riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura, chiedendo l'adozione di una nuova deliberazione.

I rilievi mossi sono quattro, alcuni di legittimità e altri di merito, e si incentrano tutti sull'articolo 3 del citato disegno di legge. Con il penultimo comma di detto articolo viene prevista la non eleggibilità dei magistrati se non dopo la scadenza di due quadrienni successivi a quello del Consiglio di cui hanno fatto parte. Così operando il legislatore ha creato una differenziazione non concepibile e non ammissibile tra i magistrati elettivi e gli altri componenti eletti dal Parlamento, differenziazione che contrasta con la chiara norma dell'articolo 3 della Costituzione che garantisce il principio di eguaglianza di tutti i cittadini e contrasta inoltre con lo spirito che animò il costituente nella formulazione dell'articolo 104 della Costituzione, con il quale indubbiamente si proponeva di raggiungere varie finalità tra cui quella di evitare che i componenti in carica si potessero avvalere dell'autorità che promana dalle cariche rivestite per influire sull'esito delle elezioni, quella di evitare le cosiddette caste chiuse del potere e di evitare nel contempo la cristallizzazione di tendenze e di rinnovare invece ogni quadriennio lo

spirito animatore dell'alto consesso, in modo da collegare la magistratura e la giustizia alla vita reale del paese e della nostra società che è in continua evoluzione. Siamo pertanto favorevoli all'accoglimento del rilievo del Capo dello Stato e che, in conseguenza, anche per i magistrati elettivi la non rieleggibilità immediata venga ad avere la durata di un solo quadriennio e non di due.

Con il secondo rilievo il Capo dello Stato invita il Parlamento a rimeditare sul contenuto del terz'ultimo comma dell'articolo 3 del citato disegno di legge il quale prevede la esclusione dalla eleggibilità dei magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie.

Ci permettiamo all'uopo di osservare che, accogliendosi il rilievo di cui al messaggio presidenziale, noi vedremmo di sicuro nel Consiglio superiore vari magistrati che da sempre o da anni esplicano funzioni ministeriali le quali, ugualmente bene, potrebbero essere espletate da funzionari dello Stato. Sarebbe auspicabile non escludere dal diritto alla eleggibilità i magistrati che presso il Ministero di grazia e giustizia esplicano attività che rendono in effetti funzionante l'ordinamento giudiziario; ma una norma del genere verrebbe a creare altre differenziazioni tra magistrati e magistrati. Siamo pertanto per il mantenimento della norma di cui all'articolo 3, non condividendo, con tutto il dovuto rispetto, le considerazioni presidenziali.

Siamo contrari all'accoglimento del terzo rilievo mosso in ordine all'esclusione dall'elettorato passivo dei magistrati che abbiano prestato o prestino servizio quali segretari del Consiglio da rinnovare. Per le prossime elezioni, però, vi è una proposta di inserimento di una norma transitoria, avanzata dalla Commissione giustizia, proposta questa che troverà anche il nostro favorevole assenso.

Siamo, infine, contrari ad una ripartizione dei seggi diversa da quella prevista dal disegno di legge da noi a suo tempo approvato; siamo, però, nel contempo favorevoli alla rappresentanza in seno al Consiglio di tutte le varie categorie, sia pure in misura ridot-

ta e che di conseguenza siano tenute presenti, per un numero, ripeto, sia pur limitato, le effettive funzioni esercitate dal magistrato da eleggere, di modo che ciascun eletto possa portare il bagaglio della propria dottrina e della propria esperienza nell'espletamento del mandato, ciò per il miglior funzionamento della macchina della giustizia. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Venanzi. Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Signor Presidente, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, è vero che l'articolo 74 della Costituzione conferisce il potere al Presidente della Repubblica di richiedere alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione su una legge dalla medesima già approvata ed in attesa di promulgazione. È vero anche che le considerazioni, le quali sorreggono la motivazione del messaggio presidenziale, debbono da questo Senato essere attentamente esaminate, poste come sono in relazione alla grande importanza dell'oggetto, cioè della riforma della composizione e del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura.

Non vi è dubbio anche che l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'organo considerato dalla legge approvata dalle Camere, organo che garantisce l'attuazione della definizione costituzionale dell'ordinamento giurisdizionale e cioè che la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, giustifica l'eccezionalità dell'atto facoltativo presidenziale.

Ma alla nostra parte non può sfuggire tuttavia, pur facendo queste considerazioni, che con questo si è verificato anche un ritardo abbastanza notevole nel perfezionamento dell'iter legislativo. Ciò non è sfuggito alla nostra preoccupata attenzione. Difatti la legge sottoposta al nostro esame, approvata l'8 aprile 1975 dal Senato ed il 16 ottobre scorso dalla Camera, era ed è indubbiamente una legge attesa dall'intera magistratura associata. Di questo ne do atto, come ne ha dato atto il senatore Coppola dianzi. Ma,

vorrei aggiungere, legge attesa proprio per la ragione che non accoglie, se mai ve ne siano state, istanze corporative o settoriali, bensì mira a soddisfare esigenze primarie generali dell'intera collettività nazionale; questo a noi pare indubbio e in questo consiste l'importanza della legge, perchè questa è collegata direttamente a un ordinato, corretto, democratico svolgimento della funzione giurisdizionale.

Più e più volte in quest'Aula sono state trattate le questioni certamente complesse della crisi della giustizia; e un atto legislativo diretto ad eliminare alla luce della esperienza motivi di tensione — anche que-

sto è stato rilevato dal collega senatore Coppola — in seno all'ordine giudiziario deve essere indubbiamente già giudicato come positivo perchè rivolto alla riforma della composizione e del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura. E in questo concordiamo perfettamente con tutte le considerazioni che ha svolto il relatore, senatore Gatto.

Il nostro Gruppo vuole sottolineare con soddisfazione che le perplessità contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica non riguardano innanzitutto la scelta di fondo di questa legge, cioè il democratico sistema di elezione che questa legge ha adottato.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue V E N A N Z I). Se non fossimo posti di fronte ad emendamenti proposti dalla Commissione, il nostro Gruppo avrebbe ritenuto necessario ed opportuno considerare, certamente con il massimo rispetto ma con la massima franchezza, le osservazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica, limitare in quest'ambito la discussione (come è consentito dall'avvertimento preliminare rivoltoci dal nostro Presidente ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento) e quindi tener conto soltanto di quelle parti che formano oggetto dei rilievi del messaggio. Pertanto il nostro compito sarebbe stato quello di esprimere nel merito e sempre — come ho detto — con franchezza il nostro giudizio, invitando l'Assemblea ad associarsi alla proposta limitativa della discussione ed eventualmente alle nostre conclusioni sul merito.

Gli emendamenti proposti dalla Commissione, a mio avviso, risolvendo in radice alcune questioni, mi esimerebbero certamente dall'esprimere il nostro giudizio sui rilievi mossi alla legge dal messaggio.

Ma proprio perchè l'invito al riesame ha questo fine, se non esprimessimo — ripeto

— con franchezza il giudizio della nostra parte su questi rilievi, verremmo meno ad un nostro dovere.

Come tutti sapete, il primo rilievo è quello che con più decisione viene definito di illegittimità costituzionale nel messaggio e colpisce il penultimo comma dell'articolo 3 della legge approvata. Con tale articolo le Camere, per meglio attuare il principio sancito dal penultimo comma dell'articolo 104 della Costituzione (diretto, come ben dice lo stesso messaggio, ad evitare una cristallizzazione di tendenze e di posizioni ed insieme a sottrarre i componenti il Consiglio superiore della magistratura a pressioni o suggestioni anche semplicemente psicologiche derivanti da una immediata possibilità di rielezione), cosa hanno fatto?

Con questo articolo hanno precisato e temporalizzato l'avverbio « immediatamente » del dettato costituzionale definendolo in otto anni, cioè per la durata reale di 2 Consigli superiori della magistratura.

A noi sembra che l'interpretazione letterale e restrittiva del solo quadriennio — cioè non sono « immediatamente » rieleggibili — circa la rieleggibilità dei componenti eletti

del Consiglio superiore della magistratura tolga infondatamente al legislatore la discrezionalità di determinare in una misura superiore al quadriennio la condizione soggettiva di godimento del diritto di elettorato passivo. A mio avviso il divieto opposto dalla norma costituzionale di non immediata rieleggibilità è limite insuperabile in difetto, è evidente, e urterebbe contro l'esplicita lettera della norma, ma non diviene illegittima un'interpretazione, per esprimersi in modo temporale, in eccesso. La censura sarebbe, in effetti, fondata se di fatto l'eccesso della determinazione temporale del divieto risultasse una privazione del godimento del diritto di elettorato passivo. Aver commisurato a 8 anni il periodo di quarantena, come è stato detto, di ineleggibilità non può costituire, a mio avviso, una violazione del dettato costituzionale.

Comunque l'emendamento proposto dalla Commissione, se accolto, risolve in radice la questione della diversa considerazione e del diverso trattamento dei componenti eletti dai magistrati e di quelli eletti dal Parlamento, osservando però che le condizioni oggettive di eleggibilità degli stessi sono specificamente e in realtà oggettivamente diverse in quanto i magistrati ordinari sono scelti tra gli appartenenti alle varie categorie, mentre i membri eletti dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, quindi svincolati da ogni rapporto di carriera e di omogeneità di appartenenza, quale quella dei magistrati, di cui il Consiglio superiore della magistratura è destinato a regolare l'autogoverno.

Quindi, fermo il divieto per tutti i componenti eletti del Consiglio superiore della magistratura e ferma la non immediata loro rieleggibilità, una diversificazione temporale di privazione del diritto di elettorato passivo può essere ed è, a mio avviso, indubbiamente legittima qualora sia posta in relazione alla finalità della legge — quella che è così specificamente e chiaramente definita dal messaggio presidenziale — alla qualità oggettiva dei soggetti e persino, direi, al loro rapporto numerico (due terzi i magi-

strati, un terzo i membri eletti dal Parlamento).

Tali considerazioni, quindi, non possono condurci a configurare lesioni di principi di uguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, nella normativa così come era stata da noi in precedenza votata. Ripeto però che l'emendamento proposto risolve in radice tale questione.

A nostro avviso, il secondo rilievo del messaggio presidenziale, sempre dopo aver accolto l'invito alla rimeditazione, non trova consenziente il nostro Gruppo. Il non esercizio delle funzioni giudiziarie pone già, come sappiamo bene, i magistrati fuori ruolo, cioè fuori dallo stesso sviluppo attivo della loro carriera e della loro funzione. Del resto il rimedio da noi tante volte richiesto per sanare le innumerevoli situazioni di crisi della pubblica amministrazione, tra le quali naturalmente rientra in modo macroscopico quella della giustizia, è stato sempre quello dell'utilizzazione del personale esistente e non della distrazione dalle proprie funzioni. L'abbiamo detto e ripetuto più volte in Commissione e in Aula. E se è vero, come deve essere vero, che il Consiglio superiore della magistratura quale organo di autogoverno della magistratura stessa deve essere composto da magistrati che non abbiano vincoli gerarchici con il potere esecutivo e che non siano comunque portatori, anche potenziali (nel messaggio il Presidente parla di pressioni o suggestioni anche semplicemente psicologiche), di interessi estranei all'ordine giudiziario, tale esclusione dall'esercizio del diritto dell'elettorato passivo non può essere a mio avviso censurata.

Si pensi ad alcuni fatti: ad esempio, i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia sono soggetti al parere del relativo Consiglio di amministrazione per ogni loro sviluppo di carriera e possono anche adottare dei provvedimenti o svolgere quell'attività preparatoria, che noi sappiamo molte volte essere determinante, in ordine a provvedimenti che interessano questo o quel giudice, come l'anticipazione o il ritardo nel possesso di sedi, l'ispezione o le proposte

concrete che il ministero rivolge al Consiglio superiore della magistratura.

Pertanto riteniamo, anche per la censura elevata sulla questione della privazione del diritto di eleggibilità o di elettorato passivo ai segretari del Consiglio superiore della magistratura, che bene sia stato risolto da quella norma transitoria proposta dalla Commissione (e che noi approveremo) il problema postoci, fermo restando, però, il principio.

Resta ora da esprimere il giudizio del nostro Gruppo sul quarto rilievo del messaggio presidenziale che, sempre, ci ha indotto a rimeditare la soluzione data dalla legge, alla luce del suggerimento pervenutoci, e ad approfondire le questioni che sorreggono il suggerimento medesimo. A questo punto il messaggio non solleva una vera e propria questione di legittimità costituzionale, ma propone un rimedio pratico per una riserva di posti per evitare una possibile, come si esprime il messaggio, « totale dissociazione tra qualifiche e funzioni ».

A nostro avviso è opportuno richiamare lo stesso articolo 3 della legge approvata dalle Camere, che rimane in vigore e che al secondo comma precisa quella distinzione che, in ultima analisi, non è altro che un riconoscimento, secondo cui: « agli effetti della presente legge si intendono per magistrati di cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorchè non esercitino le rispettive funzioni ». Anche in questo caso mi pare che la comprensione del problema sia perfettamente presente e la definizione, a mio avviso, dovrebbe di per sé tranquillizzare.

Con ciò vorrei ribadire quanto hanno detto altri senatori che mi hanno preceduto e cioè che non viene introdotto un elemento di novità nei confronti del vigente ordinamento giudiziario. Non posso che associarmi a quanto ha detto il senatore Coppola il quale ha elencato tutte le leggi, ma in modo particolare la 570 del luglio 1966, la 867 dell'agosto del 1967 ed infine la 831 del 20 dicembre 1973, rilevando come, essendo ormai aperto lo sviluppo della carriera, il passaggio dei magistrati ad una

categoria o ad una qualifica superiore resta svincolato dal conferimento immediato delle funzioni relative, anche se questa « promozione », come si suol dire, in ristretta sede, comporta vantaggi economici eccetera. Quindi questa dissociazione c'è ed è operante. Del resto non è a nostro avviso accoglibile; l'ha già detto anche con grande chiarezza — ed io mi associo alle sue motivazioni — il senatore Galante Garrone. Il disposto del quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione che parla di « categorie » tra le quali devono essere eletti i rappresentanti nel Consiglio superiore della magistratura è quello che deve ispirarci per quanto riguarda il sistema elettorale. Il terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione a mio avviso — e lo ha già detto anche il senatore Galante Garrone — esprime un altro concetto cioè quello della distinzione gerarchica per funzioni: i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni. Tale principio è evidentemente in correlazione con il secondo comma dell'articolo 101 della Costituzione e non già con il 104 che formula principi di estrazione per tutt'altra materia, cioè la materia elettorale, quella di cui ci stiamo occupando.

Ciò posto, non si comprende poi del resto come sia possibile, al fine della composizione del Consiglio superiore della magistratura, accedere al principio di una riserva di posti per la rappresentanza di tutti i livelli di funzioni. È inutile ricordare che ad ogni categoria che si determina sui gradi della giurisdizione, quella di legittimità e le due di merito, tribunale, corte d'appello e cassazione, sono riservate le funzioni più disparate, più diverse e prive poi tra l'altro di ogni elemento unificante che le renda omogenee proprio a livello, che si vorrebbe introdurre, di categoria. Non è possibile. I magistrati di cassazione esercitano funzioni tanto di legittimità quanto di merito. Il presidente di sezione di corte d'appello sovente è un magistrato di cassazione. E le une o le altre funzioni quali quella giudicante e quella inquirente, quella civile e quella penale, quelle istruttorie e quelle dibattimentali sono tutte funzioni che di-

stinguono nell'esercizio della funzione giurisdizionale i magistrati. A loro volta i magistrati d'appello esercitano funzioni di seconda istanza e di prima istanza: il presidente di sezione di tribunale e il consigliere pretore sono quasi sempre magistrati d'appello; ci sono sempre, come ho detto prima, anche qui le distinzioni di funzione: tra funzione giudicante ed inquirente, civile e penale, istruttoria e dibattimentale. E non possiamo dimenticare che talvolta una stessa identica funzione è assegnata a magistrati d'appello ed anche di cassazione; e ciò per semplici ragioni direi di prestigio come per il presidente di tribunale o per il procuratore della Repubblica di grandi città. E non possiamo dimenticare altre funzioni più specifiche: il giudice del lavoro, il giudice dei minori, il giudice dell'istruttoria penale, il pretore, eccetera. In tal caso il Consiglio vedrebbe dilatato il numero dei propri componenti e si trasformerebbe in un piccolo parlamento.

Vengo infine all'ultima ma non meno rilevante conseguenza della riserva che viene suggerita dal messaggio presidenziale: un minor numero di voti e quindi di scelte validamente espresse sarebbe sufficiente per essere eletti nei confronti di un altro magistrato della stessa categoria che non viene destinato a quella determinata funzione. Quindi si avrebbe evidente una trasformazione degli stessi principi di democrazia elettorale cui si ispira tutto il nostro disegno di legge.

Queste sono, onorevole Presidente, onorevole Ministro ed onorevoli colleghi, le considerazioni che il nostro Gruppo ritiene di dover esprimere a conclusione del riesame che abbiamo fatto della legge alla luce dei motivi esposti dal messaggio del Presidente della Repubblica e l'accedervi per alcune parti come proposto dalla Commissione è ispirato da ragioni che attengono soprattutto alla celerità dell'iter legislativo della legge.

Siamo favorevoli quindi agli emendamenti proposti dalla Commissione che ha fatto propri tutti quei suggerimenti di opportunità contenuti nel messaggio presidenziale e approveremo in particolare l'emendamento

all'articolo 6 che tende a riparare al ritardo che si è verificato nell'iter legislativo di una legge così importante ed attesa. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Licini. Ne ha facoltà.

L I C I N I . Signor Presidente, signor Ministro, il mio intervento sarà particolarmente breve sia per quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto sia perché le doti oratorie non sono una mia prerogativa. A nome del Gruppo socialista ripeto quanto fu detto in Commissione quando si sono esaminate le conseguenze del messaggio del Presidente della Repubblica: non siamo rimasti nè entusiasti nè soddisfatti dal messaggio che non riteniamo essere stato un esempio di opportunità e di felice uso del potere che spetta al Presidente della Repubblica.

Siamo all'antivigilia del rinnovamento del Consiglio superiore della magistratura; il Parlamento ha fatto tutti gli sforzi possibili, almeno in questi ultimi tempi, per arrivare ad una legge che consentisse una modifica profonda nel sistema di nomina del Consiglio stesso, che desse a quel Consiglio la possibilità di indipendenza che costituisce la migliore garanzia di assolvimento dei compiti che la Costituzione affida a tale altissimo organo. Con questa legge il Parlamento non si era proposto di risolvere la crisi della giustizia ma, con ponderazione, con valutazione dei problemi che venivano all'esame dell'articolato, di assicurare tale indipendenza, di dare garanzia massima all'organo stesso, nella sua mista composizione di magistrati e di membri eletti dal Parlamento, di poter con massima indipendenza svolgere i compiti affidatigli.

Quando abbiamo visto il messaggio del Presidente della Repubblica, ci aspettavamo che ci fossero mossi rilievi tali da giustificare il messaggio stesso, si cogliessero errori, che pur sempre sono possibili, di legittimità, in breve che ci si ponesse di fronte a *gaffes* che potevano essere state da noi compiute. Ma così non è. Il primo punto considerato

è quella specie di rilievo di anticostituzionalità che è posto all'inizio del messaggio; non ripeto quanto detto da altri colleghi per ricordare che questo difetto di costituzionalità non esiste nè nel primo aspetto — che è stato individuato nel fatto che la Costituzione prevede la non immediata rieleggibilità mentre nel disegno di legge vi è il doppio quadriennio (e si dice che in tal modo si andrebbe al di là della Costituzione, mentre non la si viola se si va oltre il limite minimo della stessa previsto) — nè in quel secondo rilievo riguardante il fatto che si creerebbe una disparità tra membri elettivi nell'ambito dei magistrati e membri elettivi da parte del Parlamento, perchè una disparità vi è, se si verifica, tra situazioni eguali, non tra situazioni disuguali, e disuguale è la situazione dei magistrati rispetto a quella dei membri eletti dal Parlamento che sono, a loro volta, soggetti ad una elezione.

Non abbiamo quindi rilevato la sussistenza dei pretesi motivi di illegittimità costituzionale ma abbiamo solo recepito una specie di invito a rimeditare il problema, cosa che è stata fatta con la libertà che compete al Parlamento. Da tale rimeditazione è risultata una soluzione che è un atto di volontà esclusivamente parlamentare, non la presa d'atto di un errore compiuto. Si è arrivati così a quell'emendamento non condiviso peraltro da parte mia, da parte dei socialisti e da parte del senatore Galante Garrone che poco fa tanto abilmente e con la loquela che lo contraddistingue ha illustrato il problema. Comunque si è pervenuti ad una soluzione volta a sancire il principio della pura e semplice non immediata eleggibilità, che è il minimo garantito dalla Costituzione.

Ci è stato obiettato, a questo riguardo, che il doppio quadriennio presume un senso di sfiducia nei confronti della magistratura, come se si volesse punire i magistrati non ammettendo l'eleggibilità dopo il quadriennio. A me sembra invece che ciò implichi l'esaltazione di quel principio di indipendenza sul quale si voleva basare il nuovo Consiglio superiore della magistratura. E semmai si dovesse parlare di un senso di sfiducia nei confronti dei magistrati, questo

sarebbe insito nella stessa Costituzione che vieta l'immediata rieleggibilità. Quindi, in ciò che è stato coniato dal Parlamento, non vi è nulla che non fosse già contenuto nella Costituzione.

Vi sono poi dei rilievi che possiamo definire secondari, almeno come tali sono enunciati nel messaggio del Presidente della Repubblica. Questi rilievi riguardano la critica al principio della non eleggibilità di chi ha svolto funzioni di segretario o di coloro che non svolgono funzioni giudiziarie. Si è detto che non è giusto che chi è segretario non possa essere eleggibile. Si è detto anche che non è opportuno che chi non svolge funzioni giudiziarie non sia eleggibile. Ma sono tutti problemi sui quali è inutile tornare a soffermarci ora poichè sono stati studiati e sono stati oggetto di discussione in Parlamento. Sono state fatte dal Parlamento delle scelte per garantire al massimo l'indipendenza dell'organo in questione. Non si tratta di portare a nostra conoscenza errori compiuti dei quali non ci eravamo accorti. Abbiamo fatto, ripeto, delle scelte che abbiamo ribadito e che confidiamo vengano sostanzialmente ribadite anche oggi.

In un ultimo rilievo si lamenta e si critica il principio per il quale la distinzione dei magistrati viene fatta in base alle qualifiche anzichè in base alle funzioni e si afferma la necessità di un correttivo per cui, all'interno di questa suddivisione, vi sia una aliquota riservata a chi ha la funzione e non solo la qualifica. È molto grave, signor Presidente e onorevole Ministro, quello che viene detto sia pure sommessamente, perchè, considerato il meccanismo di elezione, se a questo si fosse addivenuti, avremmo visto frustrato quel principio di proporzionalità che abbiamo voluto invece sancire per garantire l'indipendenza di quest'organo.

Abbiamo visto riaffiorare quei principi maggioritari contro i quali si è mossa questa legge. Per questo abbiamo respinto unanimemente quell'impostazione.

Detto questo, debbo rilevare che il ritardo imposto all'entrata in vigore di questa legge dal suo ritorno alle Camere, a seguito del messaggio, impone a chi come noi, in quanto

membri della Commissione giustizia, voleva che questa legge entrasse in vigore prima della nuova nomina del Consiglio superiore della magistratura, di abbreviare quei termini che, se rimanessero quelli indicati nella legge, avrebbero portato alla inoperatività della legge stessa per la prossima tornata del Consiglio superiore. È questo un emendamento che non rientra nell'ambito del messaggio ma che è stato reso necessario dal messaggio e che speriamo il Parlamento voglia approvare.

Anche se in Commissione noi socialisti abbiamo votato contro quell'emendamento di cui ho parlato all'inizio, abbiamo però accettato che la legge passi così come è uscita dalla Commissione affinché possa avere la più rapida attuazione; perchè possa avere attuazione, in altre parole, con il prossimo rinnovo del Consiglio superiore e non si abbia a mantenere quella situazione di contrasto con la logica e con la democrazia che esisteva con il passato sistema. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, parlando da questo banco sento in primo luogo il bisogno di sdrammatizzare l'evento che ha dato origine alla presente discussione (certa carica polemica era anche nel discorso del senatore Licini) restituendolo, contro ogni contraffazione, al preciso e fisiologico significato che esso ha nel nostro ordinamento.

Il Presidente della Repubblica, non promulgando la legge recentemente approvata dal Parlamento sulla composizione e sulla elezione del Consiglio superiore della magistratura per chiedere con messaggio motivato che essa sia sottoposta a nuova deliberazione, ha fatto uso di un potere che la Costituzione gli ha attribuito nel procedimento legislativo per la migliore formazione delle leggi. Non è patologico ma fisiologico che il Presidente della Repubblica adoperi questo potere in tutti i casi in cui egli ne ravvisi la necessità. Sarebbe patologico solo se

egli rinunciasse ad usare in ogni caso questo stesso potere nel timore di limitare la libertà del Parlamento. Un simile comportamento integrerebbe l'estremo di un *vulnus* nella disciplina costituzionale del procedimento legislativo perchè farebbe mancare, in casi in cui è necessario, quel momento di controllo e di riflessione che essa ha voluto inserire nel procedimento stesso affidandolo alla valutazione del Presidente della Repubblica.

Noi non dobbiamo dolerci, onorevoli colleghi, ma compiacerci delle circostanze, come la presente, che ci forniscono la dimostrazione che nessuno dei vari e connessi ingranaggi del nostro sistema costituzionale si è arrugginito e che viceversa tutti sono attivi e funzionanti nei momenti in cui è richiesto il loro intervento. L'intervento del quale ora stiamo discutendo è previsto dall'articolo 74 della Costituzione ed è rimesso alla libera valutazione e decisione del Presidente della Repubblica al quale è ingiunto di motivare la richiesta di nuova deliberazione. Ma la norma fa salva anche la libertà del Parlamento perchè se le Camere approvano nuovamente la legge questa deve essere promulgata. Come sarebbe patologico un comportamento omissivo del Presidente della Repubblica per timore di ledere la libertà del Parlamento, così sarebbe patologico un comportamento del Parlamento che, in omaggio all'autorità del Presidente, sentisse in qualche misura limitata la sua libertà di valutazione e di decisione nella nuova deliberazione sulla legge.

Ho voluto fare questa precisazione perchè in qualcuno dei discorsi che stasera ho sentito in quest'Aula mi è parso di cogliere una specie di concessione al Presidente della Repubblica. No, il Parlamento non deve concedere nulla al Presidente della Repubblica, ma tutto alla verità se esso lo ritiene!

Il Parlamento, pur nel rispetto dovuto al Capo dello Stato, serba integra la sua libertà e mancherebbe ad un suo preciso dovere se non la esercitasse. Anche nell'ipotesi in cui il Parlamento capitolasse al suo timore reverenziale verso il Presidente della Repubblica, sarebbe buttato, onorevoli colleghi, un sasso dirompente nella macchina delicata

del nostro sistema costituzionale; ma sarebbe un comportamento altrettanto patologico quello che il Parlamento ponesse in essere decidendo di non modificare la legge sottoposta alla sua nuova deliberazione unicamente per tutelare la sua malintesa libertà.

In realtà, sia nel primo caso che nel secondo il Parlamento vulnererebbe ugualmente la sua libertà: nel primo caso per compiacere il Capo dello Stato e nel secondo caso per contrapporglisi polemicamente. La libertà di un uomo, come di un istituto, è costante volontà di eseguire ciò che per decreto della *ratio*, immanente nell'uno e nell'altro, deve esser fatto. E la *ratio* immanente nel Parlamento è quella che gli prescrive di fare e di sforzarsi di fare buone leggi. L'articolo 74 della Costituzione offre un mezzo al Capo dello Stato per collaborare con il Parlamento e un mezzo al Parlamento per collaborare con il Capo dello Stato per la migliore formazione delle leggi. La Repubblica dimostrerebbe di essere in cattiva salute se l'articolo 74 fosse mezzo ed occasione non per cooperare, ma per contrapporsi, distorcendo un congegno che l'ordinamento ha voluto predisporre per il perfezionamento delle leggi.

Non c'è nessuna norma che dica che l'intervento previsto dall'articolo 74 sia eccezionale; ma è la sua stessa natura che lo rende tale. Anche un uso frequente di questo potere, come il suo assoluto non uso, denoterebbe uno stato di cattiva salute della Repubblica; è la stessa posizione che il Capo dello Stato ha nell'ordinamento, come custode e garante di evidenti interessi generali e non portatore di un particolare indirizzo politico nella varietà degli indirizzi politici, che segna i limiti stretti ed invalicabili di questo particolare tipo di intervento presidenziale nel procedimento legislativo.

Dobbiamo riconoscere, onorevoli colleghi, che la storia della legislazione della nostra Repubblica dimostra che in nessun momento c'è stato il rischio che tali limiti fossero sorpassati.

In quanto all'intervento che ha determinato il presente riesame, esso è manifestamente giustificato dalla previsione del pericolo — previsione non infondata — che la legge già

approvata faceva incombere per qualche sua norma sulla legittimità della nuova composizione di un organo, come il Consiglio superiore della magistratura, che è un organo fondamentale per la vita dello Stato e di cui non è ipotizzabile la discontinuità in conseguenza di una eventuale pronuncia della Corte costituzionale che, come un grave momento di crisi, è da evitare per quanto è possibile nell'interesse generale dello Stato stesso.

Sono certamente discutibili, onorevoli colleghi, gli argomenti svolti nel messaggio presidenziale; ma è indubbio che l'ipotesi che lo ha provocato attiene ad un evidente interesse generale di cui il Presidente della Repubblica non poteva non farsi carico proprio in adempimento delle sue funzioni; perciò ci troviamo di fronte ad un'applicazione dell'articolo 74 della Costituzione che perfettamente rientra nella logica immanente nella norma in esso contenuta.

Prima di passare all'esame ed alla valutazione del contenuto del messaggio in relazione agli articoli della legge che esso ritiene bisognosi e suscettibili di ripensamento, dobbiamo anche rilevare che l'intervento presidenziale è valso a stimolare una più ampia ed approfondita presa di coscienza nella pubblica opinione ed in Parlamento dell'oggetto della legge, ossia della riforma del Consiglio superiore della magistratura, che nella sua qualità di organo costituzionale condiziona una attività essenziale dello Stato, l'amministrazione della giustizia, verso cui sempre più numerosi e più incalzanti si rivolgono le ansietà e gli appelli della maggioranza crescente degli italiani.

Dobbiamo riconoscere che l'approvazione della legge, così in questo come in quell'altro ramo del Parlamento, non attrasse un'attenzione pari alla importanza del suo contenuto e del suo fine. In un lavoro legislativo che è pleonico quanto frammentario il varo della nuova legge non poté avere e non ebbe quel risalto che esso obiettivamente meritava e merita.

Il messaggio presidenziale ha il pregio di compensare quella parziale disattenzione e di sollecitare una più organica riflessione non solo sui problemi che le varie norme di

cui consta la legge intendono risolvere ma anche, se non soprattutto, sul generale problema della collocazione e posizione del Consiglio superiore della magistratura nella unità del nostro ordinamento. Secondo me questa riflessione sarà tanto più feconda quanto più riuscirà, se riuscirà, a non esaurirsi nei limiti della nuova deliberazione parlamentare sulla legge per sfociare nella ricerca assidua e attenta di più razionali e convenienti soluzioni.

È pregio sommo della Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, quello di aver approntato i meccanismi istituzionali più idonei ad assicurare l'indipendenza della magistratura da ogni altro potere e ad assoggettare i giudici esclusivamente alle leggi e alla loro coscienza attraverso cui necessariamente deve passare e passa lo sforzo applicativo delle stesse leggi ai casi concreti. Ma un'esperienza, onorevole Ministro, quasi trentennale ci impone di riflettere ormai sul quesito se per garantire il bene della indipendenza della magistratura — bene irrinunciabile come condizione necessaria della tutela della libertà dei cittadini — non siamo andati troppo oltre, tanto oltre da rasentare il rischio di spingere l'indipendenza a varcare il confine che la divide dalla irresponsabilità.

Nello Stato di diritto l'organizzazione della divisione dei poteri deve assicurare l'indipendenza di ciascuno ma insieme la responsabilità di tutti. Il quesito che siamo indotti a porci, oggi, è se nel nostro ordinamento la magistratura come ordine o come potere sia responsabile e verso chi sia responsabile. Il Ministro di grazia e giustizia è responsabile dei suoi atti verso il Parlamento, ma egli non può rispondere di atti che rientrano nella competenza del Consiglio superiore, che è l'organo dell'autogoverno della magistratura.

Il costituzionalista Costantino Mortati, che fu anche costituente, già vari anni fa scriveva che una responsabilità politica relativamente al funzionamento dell'amministrazione della giustizia non riesce a farsi valere nel nostro ordinamento, sicchè questo, egli aggiungeva, cioè il funzionamento dell'ammini-

strazione della giustizia, rimane affidato — sono le sue testuali parole — « al senso di responsabilità dei componenti del consiglio superiore ».

L'osservazione di Costantino Mortati, che secondo me è esatta, ci permette e ci impone di desumerne due conseguenze: 1) che non è un piccolo difetto quello di un ordinamento che costringe i cittadini a fare affidamento unicamente sul senso di responsabilità dei componenti il Consiglio superiore, organo di autogoverno della magistratura, per un regolare funzionamento dell'amministrazione della giustizia; 2) che finchè pendura questo difetto la composizione e il metodo di formazione del Consiglio superiore rivestono la più grande importanza proprio perchè riguardano la scelta di uomini sul cui senso di responsabilità si possa fare serio affidamento come unica alternativa al non regolare funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Questa legge più o meno emendata nelle parti censurate dal messaggio presidenziale sarà approvata e applicata e le sue norme permetteranno di eleggere il Consiglio superiore che succederà a quello attualmente in carica. Ma il problema al quale ho accennato rimarrà irrisolto e non sarà un problema marginale. È desiderabile che al di là di questo episodio esso viva nella nostra coscienza e nel nostro pensiero come un problema la cui giusta soluzione è differibile ma non rinunciabile.

Passando al contenuto del messaggio, ho già detto in sede di Commissione giustizia che esso tocca punti non insignificanti del testo legislativo ma non quelli più innovatori e più qualificanti. È stato riconosciuto dal senatore Coppola, dal senatore Venanzi, quasi da tutti i colleghi che hanno preso la parola.

Si accolgano o non si accolgano i rilievi presidenziali, la fisionomia della legge non sarà mutata in ciò che più la caratterizza. Tuttavia io penso che almeno uno dei rilievi meriti di essere accolto per evitare che sull'organo penda, come ho già detto, il pericolo della incostituzionalità della sua nuova composizione. Personalmente ritengo che

sia fondata la censura di costituzionalità con la quale il messaggio ha investito la norma che prolunga ad otto anni la non rieleggibilità dei magistrati già eletti dalla magistratura, mantenendo ferma la non rieleggibilità per un quadriennio dei componenti già eletti dal Parlamento. Io desumo l'incostituzionalità del carattere precettivo e non programmatico della norma costituzionale (articolo 104) che si è limitata a statuire la non immediata rieleggibilità dei membri elettivi già in carica, ritenendola idonea a raggiungere il duplice fine: di evitare influenze indebite sul procedimento elettorale e di favorire il graduale rinnovo dell'organo. Ovviamente riconosco, senatore Coppola, che non è precluso al legislatore ordinario il potere di stabilire altri tipi di ineleggibilità per raggiungere fini diversi da quelli voluti raggiungere dall'articolo 104, ma si tratta di vedere caso per caso se ciò facendo il legislatore, istituendo questi nuovi tipi di ineleggibilità, violi oppure no altre norme costituzionali. Secondo me statuire, come statuisce la legge nella formula già approvata, la ineleggibilità per otto anni, al di là del limite posto dall'articolo 104 della Costituzione, significa restringere diritti soggettivi, costituzionalmente garantiti. Non vale invocare la legittimità di stabilire per legge i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore perchè questa ipotesi è espressamente prevista dall'articolo 65 della Costituzione. Ammetto tuttavia che si possa anche sostenere con argomenti non spregevoli, come quelli sostenuti stasera dal collega Galante Garrone, la costituzionalità della norma censurata dal messaggio presidenziale, ma sussistendo una larga area accessibile al dubbio ritengo che sia prudente modificare la stessa norma per evitare che nella vita dell'organo possano intervenire momenti di paralisi che potrebbero diventare pericolosi.

Degli altri tre rilievi, due, quello attinente alla non eleggibilità dei magistrati che non esercitino funzioni giudiziarie e quello attinente alla non eleggibilità dei magistrati che prestino o abbiano prestato servizio come segretari nel Consiglio da rinnovare, sono ac-

coglibili con norma transitoria, come ha proposto la Commissione, che salvaguarderebbe i diritti per così dire quesiti per adoperare una parola abusata, ma manterrebbe in vita il provvido divieto che è contenuto nella norma generale; l'altro concerne la possibilità che non siano eletti nel Consiglio magistrati di cassazione e di appello che non esercitino le relative funzioni. Colpisce, onorevole Ministro, non tanto la legge sottoposta al nostro esame quanto leggi precedenti...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Leggi che avete votato tutti.

V A L I T U T T I . Io no.

L U G N A N O . Anche lei. Forse il senatore Brosio no.

V A L I T U T T I . Le leggi precedenti che introducono le promozioni a ruolo aperto hanno creato l'attuale situazione in cui, essendoci una larga eccedenza di magistrati di cassazione e di appello che hanno lo *status* ma che non esercitano una funzione corrispondente, per ottenere che nel Consiglio ci sia la rappresentanza diretta dei giudici di cassazione e di corte di appello bisognerebbe restringere l'area della eleggibilità a queste due categorie in misura idonea a costituire una specie di privilegio in loro favore.

Avanti ieri ho presentato un emendamento, ma poi non ho insistito perchè appunto la conseguenza sarebbe stata quella di preconstituire un privilegio.

Ho già detto che i rilievi presidenziali non intaccano, nell'essenziale, la fisionomia che la nuova legge ha voluto dare al Consiglio superiore, fisionomia che risulterà dall'aumento di un terzo dei membri elettivi, che passano da venti a trenta, e soprattutto dal congegno previsto per la elezione dei membri da parte dei magistrati ordinari, basato sul sistema proporzionale e sulle liste concorrenti. La legge — questa è la sua principale novità, secondo me una novità non sfiorata dal messaggio presidenziale — introduce co-

me voto necessario e primario il voto di lista, mentre i voti di preferenza sono definiti eventuali. Sappiamo che c'è una larghissima maggioranza che ha voluto e che vuole questa riforma e per rispetto di questa maggioranza non abbiamo presentato alcun emendamento. Riteniamo però di compiere un dovere verso il Parlamento e verso quella che ci sembra essere la verità, manifestando il nostro dissenso, senza timori, senatore Lugnano, che sarebbero oltretutto assolutamente irrilevanti verso coloro che pensano diversamente da noi. La dialettica della democrazia esige che il dissenso soccombente sia espresso e documentato, perchè spesso nel dissenso che soccombe c'è il germe di nuove e più alte verità. Il dissenso non deve essere taciuto ma deve poter maturare ed eventualmente fruttificare.

Abbiamo dubbi che il voto di lista sia compatibile con l'articolo 104 della Costituzione per cui tutti i magistrati ordinari sono elettori ed eleggibili, ma ammettiamo che una più approfondita analisi possa fugare questi dubbi. Purtroppo siamo certi che assai difficilmente saremo smentiti nella previsione che il sistema elettorale adottato fornirà nuovi stimoli ed incitamenti al costituirsi, nel seno del *corpus* della magistratura, di gruppi di magistrati come veri e propri gruppi politici per gestire il nuovo congegno elettorale.

Ovviamente non è pensabile che possiamo contestare ai magistrati di avere un'opinione politica e di esercitare i diritti politici in conformità di essa, ma temiamo che la loro posizione di indipendenza verrebbe attenuata e compromessa (riferisco parole adoperate da Mortati) in conseguenza di speciali vincoli di carattere politico che si introducessero nello stesso *corpus* della magistratura. Questa preoccupazione fu ben presente a coloro che elaborarono la Carta costituzionale e di essa è rimasta traccia nella stessa Costituzione.

L'articolo 101 nella sua prima formulazione conteneva l'espresso divieto ai magistrati di iscriversi a partiti politici. Prevalse poi la soluzione accolta nell'attuale articolo 98 con cui si affidò alla valutazione del legisla-

tore ordinario la convenienza di stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati.

Mi si è accusato in Commissione di un crimine di lesa democrazia per aver detto che in altri paesi autenticamente democratici per la formazione di organi similari al nostro Consiglio superiore non vige il sistema dell'elezione diretta da parte dei magistrati. Ma anche in Italia, senatore Viviani, abbiamo un organo, la Corte costituzionale, che in gran parte non è eletta dalle categorie nelle quali sono prescelti i suoi componenti dal Parlamento o dal Capo dello Stato. Non possiamo perciò dire e non diciamo infatti che la Corte costituzionale è un organo antidemocratico per il suo procedimento formativo.

Non c'è identificazione, onorevoli colleghi, tra metodo elettivo con la proporzionale e democrazia. Il metodo elettivo proporzionale è uno dei mezzi di cui si vale la democrazia.

Mi piace ricordare che quando alla Costituente si discusse il problema della composizione del Consiglio superiore fu da alcuni sostenuta proprio la soluzione di affidare al Parlamento la designazione di tutti i membri dello stesso Consiglio scegliendoli nelle varie categorie dei magistrati. Questa tesi massimalista fu accantonata perchè si temette — e questo risulta dagli atti della Costituente — che l'organo in questa ipotesi sarebbe stato influenzato troppo pesantemente dai partiti politici. Mi permetto di ritenere che al termine di un'esperienza durata circa trent'anni sia giusto ed onesto chiedersi se la soluzione allora prevalsa dell'elettività diretta di due terzi dei componenti da parte dei magistrati ordinari abbia tenuto la battaglia politica come battaglia tra partiti al di fuori del recinto della magistratura più di quanto l'avrebbe tenuta il procedimento della designazione parlamentare. Me lo chiedo; è un quesito che sottopongo alla vostra riflessione.

In ogni modo, oggi non è in questione la elettività; entrò nella Costituzione ed è nella Costituzione. Quello che è in questione è il metodo elettorale. Temiamo che quello prescelto dalla legge possa esaltare, eccitare quei

germi di competitività e conflittualità politica che sono annidati in ogni procedimento elettivo. Ma non diremmo interamente il nostro pensiero se non inserissimo il timore da me or ora riferito in un più ampio contesto di cui sono parte integrante le due seguenti precisazioni. Primo, non è possibile e sarebbe stolto, deleterio pretendere di murare i giudici in un isolamento concepito come rifiuto di prestare attenzione ai problemi del proprio tempo e della propria società, ma spetta tuttavia — questo è il nostro convincimento e credo che ogni parte politica qui dentro lo debba condividere — ai giudici di compiere in ogni giudizio quell'atto supremamente catartico che consiste nell'applicazione della legge secondo la volontà in essa espressa finché la legge non sarà modificata. Se non si realizzasse in ogni giudice e in ogni momento in cui il giudice deve *ius dicere* questo atto catartico, la società democratica perderebbe quel valore essenziale che la qualifica e che consiste nella certezza del diritto. Perciò è doveroso assumere in ogni sede decisioni che non siano incompatibili con la coerente preservazione di questo valore. Secondo, l'indipendenza della magistratura come bene di tutti si può salvare solo se veramente viene difesa da tutti, se viene difesa dagli altri poteri dello Stato, dal Consiglio della magistratura, dai singoli magistrati e anche dalle forze politiche, e perciò dal Parlamento come l'organo più alto in cui esse si esprimono.

Siamo perfettamente consapevoli del fatto che, anche con un miglior sistema elettorale per la elezione del Consiglio superiore, l'indipendenza della magistratura sarebbe in pratica vanificata se non fosse viva ed operante nel cuore di tutti; viceversa, anche con il sistema prescelto, l'indipendenza della magistratura potrà essere difesa efficacemente se tutti coloro da cui essa dipende faranno il proprio dovere.

Per quanto era ed è in nostro potere, anche in questa circostanza ci siamo sforzati di compiere questo dovere di assoluto rispetto per l'indipendenza della magistratura e degli irrinunciabili valori di libertà che essa inostituibilmente garantisce. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi, mi riallaccio alle ultime parole del senatore Valitutti per confermare che ciascuno di noi in perfetta buona fede ha partecipato a questa discussione, alla formazione della legge, prima, e all'odierno dibattito, con l'intento soprattutto di garantire l'indipendenza della magistratura, di valorizzarla nelle sue espressioni e di darle strumenti che le consentano l'autogoverno, come previsto dalla Costituzione.

Tuttavia credo che la Commissione giustizia, nel recepire soltanto, dei punti segnalati dall'onorevole Presidente della Repubblica, quello in cui si stabilisce l'ineleggibilità immediata anziché dopo due consigli, abbia ecceduto nella disattenzione verso questo messaggio, perché non dobbiamo dimenticare che nel messaggio stesso si esprimono dei dubbi di costituzionalità anche sugli altri punti: non si dice soltanto che, in occasione del rilievo della certa incostituzionalità di questa norma, si propongono altre modifiche generiche, perché, quando si menziona il terz'ultimo comma dell'articolo 3 che esclude dalla eleggibilità i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie, si aggiunge che tale esclusione va rimeditata per verificare se è contenuta entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento del pubblico interesse ricollegantesi alla funzione elettorale cui è preordinata, trattandosi di norma limitativa dell'elettorato passivo e dovendosi avere riguardo all'indirizzo della Corte costituzionale della quale si citano cinque sentenze.

Su questo punto abbiamo presentato un emendamento che illustrerò quando sarà posto in discussione; comunque, secondo me, non si è prestata sufficiente attenzione su questo punto, poichè limitare l'eleggibilità di qualsiasi candidato, in qualsiasi settore e in qualsiasi elezione, significa andare contro l'*animus* della Costituzione.

Per quanto riguarda la scelta per categoria (articolo 3, primo capoverso), si dimentica che con la legge Breganze si è sconvolto il sistema di valutazione dei gruppi di magi-

strati. E siccome la legge Breganze è successiva alla legge del 1958 che ha istituito il Consiglio superiore della magistratura, vi è una ragione evidente della necessità di adeguare la norma a questa nuova situazione. E la nuova situazione esige che si tenga conto delle funzioni che vengono esercitate dai magistrati appartenenti alle singole categorie. Per questa ragione abbiamo proposto un emendamento in base al quale coloro che appartengono alla categoria degli otto della Cassazione da nominare o alla categoria dei quattro della corte di appello da eleggere, per la metà sia per gli uni che per gli altri siano scelti, quando si tratta di assegnare i seggi, tra coloro che svolgono effettivamente funzioni di cassazione o di corte d'appello perchè potrebbe darsi il caso che, domani, il Consiglio superiore della magistratura sia costituito unicamente da pretori e da giudici di tribunale, i quali appartengano alla categoria della cassazione non avendone mai svolte le funzioni.

Il Consiglio superiore della magistratura non può non rappresentare tutti gli organi, tutte le categorie e deve essere in grado di valutare anche la funzionalità dei vari organi ai quali i magistrati appartengono, come la Cassazione o la corte di appello. Invece chi non è mai stato nè in Cassazione nè in corte d'appello può non essere in grado di fare delle valutazioni di natura funzionale in sede di Consiglio superiore della magistratura, allorchè si debba esaminare qualcuno per assegnarlo ad un determinato posto tenendo conto della sua specializzazione e della sua attività precedente. Questa è la ragione per la quale credo che questo nostro emendamento debba essere meditato dai colleghi prima di essere respinto perchè vedo che vi è l'intenzione di accogliere solo le proposte della Commissione alle quali, del resto, ho contribuito anche io.

Non nego che tutti gli emendamenti proposti dalla Commissione siano accettabili; ma è su questo punto che, secondo me, non si è meditato abbastanza in sede di Commissione perchè, al di fuori della riserva dei due magistrati con funzioni direttive per gli otto magistrati della Cassazione, stabilita dal testo di legge già appro-

vato a suo tempo, tutti gli altri magistrati potrebbero essere scelti anche tra coloro che non hanno mai svolto nè funzioni di appello nè funzioni di cassazione. Questa è una questione che ritengo di importanza notevole, una questione che implica una valutazione tecnica, di esperienza e non credo che possa essere facilmente superata.

Per quanto riguarda i magistrati addetti alle segreterie, possiamo essere d'accordo; nessuno li obbliga ad andare a fare i segretari, quindi se vogliono candidarsi per il successivo Consiglio superiore della magistratura evitino di assumere tali incarichi. Però per coloro che, come magistrati, prestano servizio per disposizione di legge al Ministero della giustizia (e forse in qualche altro posto, perchè può esservi qualche legge, a noi sconosciuta, che obblighi qualche magistrato a prestare servizio in altri settori) dobbiamo tener presente che quei magistrati vi debbono essere; certo il magistrato, quando viene invitato a prendere servizio al Ministero o all'ufficio grazie o come direttore generale eccetera, deve essere interpellato e deve dare la sua adesione; però mi pare che sia eccessivo escludere anche questi magistrati che per legge devono costituire il tessuto del Ministero della giustizia. E secondo il mio avviso la legge ha voluto questo perchè vi sia meno ingerenza dell'Esecutivo in certi settori del Ministero della giustizia, nell'ufficio grazie, nella direzione generale degli affari penali in genere, nella direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. Quindi da una parte la legge pretende che i magistrati vengano inseriti nel Ministero della giustizia per costituire una garanzia di una certa indipendenza, dall'altra a questi magistrati si toglie poi la fiducia dicendo: voi non siete eleggibili perchè siete alle dipendenze dell'Esecutivo. Pertanto anche su questo punto presenteremo un emendamento con il quale diremo che coloro che non esercitano funzioni giudiziarie non possono essere candidati all'elezione del Consiglio superiore della magistratura all'infuori di quei magistrati che per legge debbano essere destinati ad altri incarichi.

E stato da noi presentato un emendamento che poi è stato ripetuto nell'articolo 3-bis

della Commissione; esso è formulato in modo migliore rispetto al nostro, per la limitazione della ineleggibilità ai quattro anni anziché agli otto.

In queste condizioni credo che il disegno di legge possa passare (sempre che vengano accolti i nostri emendamenti; altrimenti non posso assicurare l'approvazione da parte del nostro Gruppo) perchè nel complesso le osservazioni di fondo si riferiscono in ogni caso a quanto ha detto il senatore Valitutti e cioè che sia il sistema proporzionale, sia il sistema maggioritario sono ambedue strumenti del procedimento democratico di elezione. Quando discutemmo per la prima volta questo disegno di legge io mi convinsi che effettivamente il sistema proporzionale è più aderente ad un'autentica forma di elezione democratica in questo settore. È pur vero che con questa legge si accentuerà la contrapposizione se non l'ostilità dei gruppi dei candidati perchè, trattandosi di voti di lista, ogni gruppo vorrà far eleggere ad ogni costo i suoi candidati; però esistono già le associazioni e quindi è inutile nascondersi dietro un dito e pensare che questo nuovo sistema avrebbe potuto aggravare una situazione che è già grave sotto il profilo della contrapposizione di un gruppo con l'altro. Mi pare che il sistema proporzionale sia più aderente ad una autentica forma democratica di elezione perchè tutti potranno essere rappresentati; mentre oggi con il sistema maggioritario abbiamo un gruppo che prevale, come è avvenuto nell'ultimo Consiglio della magistratura, mentre tutti gli altri vengono esclusi e possono venire anche escluse le rappresentanze di gruppi di grande esperienza. Ad esempio sono state escluse le rappresentanze dell'UMI (Unione magistrati italiani) che, a mio avviso, hanno una maggiore esperienza in quanto si tratta di magistrati quasi tutti con funzioni di cassazione o comunque direttive.

Ma non è questo il problema maggiore; il problema è quello di meditare, secondo il mio avviso, anche sulle altre parti che il Presidente della Repubblica non si è limitato a dichiarare che sarebbe opportuno modificare, ma che ha ventilato che possono addirittura essere incostituzionali. Infatti quando egli

termina il suo messaggio dicendo: « Le suddette considerazioni — nella doverosa prospettiva delle gravi conseguenze che potrebbero condurre alla paralisi del predetto organo di rilevanza costituzionale, per effetto di una dichiarazione di illegittimità costituzionale — mi inducono ad invitare le Camere ad una nuova deliberazione a norma dell'articolo 74 della Costituzione », si tratta di una considerazione molto grave e seria che, a mio avviso, non abbiamo sufficientemente meditato perchè in pratica può costituire anche un invito agli studiosi, alle stesse persone che domani possono essere colpite nei loro interessi o nelle loro ambizioni dal sistema di elezione di questa legge che non si vuole correggere, come noi proponiamo, per proporre un giudizio davanti al Consiglio di Stato, o a qualsiasi altro organo giurisdizionale, per sollevare poi la questione di legittimità costituzionale e paralizzare così l'organo di governo della magistratura.

Questo richiamo che mi sono permesso di indicare dovrebbe far meditare i colleghi prima di arrivare all'approvazione definitiva della legge così come è stata proposta dalla Commissione. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Endrich. Ne ha facoltà.

E N D R I C H . Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, dico anzitutto che il Parlamento dovrebbe essere grato al Presidente della Repubblica per aver sentito il bisogno d'intervenire con il suo messaggio in una materia così delicata qual è quella del Consiglio superiore della magistratura. A breve distanza dal messaggio libero del 14 ottobre scorso, concernente l'andamento generale del paese, il Parlamento riceve questo nuovo messaggio, inviato non più in base all'articolo 87 ma in base all'articolo 74 della Costituzione e col quale viene esercitato il diritto di veto sospensivo nei confronti d'una legge approvata dalle Camere.

Mi piace ricordare che l'istituto del veto sospensivo è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico in seguito a una proposta formulata in sede d'Assemblea costituente

dall'onorevole Aldo Bozzi e riproduce, temperandolo, un istituto in vigore negli Stati Uniti d'America. Non si tratta d'una partecipazione del Capo dello Stato alla formazione della legge, ma della sua facoltà di sospendere la promulgazione d'un provvedimento rinviandolo alle Camere per nuovo esame.

È pacifico in dottrina che tale facoltà può essere esercitata sia per ragioni di legittimità, sia per ragioni di merito. La prima ipotesi si verifica quando sembri al Presidente della Repubblica che una legge sia in contrasto con principi costituzionali o anche quando semplicemente gli sembri che la legge non attui esattamente le direttive costituzionali. La seconda ipotesi si verifica quando sembri al Presidente della Repubblica che una legge non risponda pienamente alle esigenze del paese.

Nel messaggio in esame ci sono rilievi di legittimità costituzionale e rilievi di merito.

Indubbiamente il presidente Leone è stato mosso, sensibilizzato dalla sua qualità di presidente del massimo consesso della magistratura, ma anche e soprattutto dalla sua posizione di custode e di garante della Costituzione.

È appena il caso di aggiungere — ne ha parlato l'onorevole Ministro in sede di Commissione giustizia — che quando il Parlamento decide di riesaminare una legge ha inizio un nuovo *iter*; le Camere sono perfettamente libere di accogliere o non accogliere i suggerimenti del Capo dello Stato e possono introdurre emendamenti che non siano indicati nel messaggio presidenziale.

Certo, il Consiglio superiore della magistratura ha bisogno di ben altre riforme. Nel corso d'un mio intervento, quando, nel mese di aprile scorso, fu esaminato in quest'Aula il disegno di legge Viviani-Coppola, ricordai che il Consiglio superiore esiste dal 1958, vale a dire da 17 anni: 17 anni sempre più deludenti perchè, per la sua struttura e per il suo funzionamento, il Consiglio non è stato mai in grado d'incidere efficacemente sulla vita giudiziaria, che si svolge in modo tale da dare luogo alle continue rimostranze della pubblica opinione. Non sarà davvero questa miniriforma a cambiare le cose. Senonchè og-

gi di questa miniriforma si tratta e di essa dobbiamo parlare.

Come è stato ricordato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, i rilievi del Capo dello Stato toccano quattro diversi punti, tutti afferenti all'articolo 3 della legge Viviani-Coppola. Il primo punto si riferisce al periodo della non rieleggibilità dei componenti uscenti del Consiglio superiore: periodo che l'articolo 104 della Costituzione fissa in quattro anni. Per meglio dire, l'articolo 104 dice che i membri elettivi uscenti « non sono immediatamente rieleggibili ».

Ora, che cosa è avvenuto? Che nel sesto comma della legge che stiamo riesaminando è detto che non sono eleggibili i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore, se non dopo la scadenza d'un periodo corrispondente alla durata di due Consigli successivi a quello di cui hanno fatto parte. Tutti hanno avvertito la stridente disparità del trattamento fatto ai magistrati rispetto ai componenti eletti dal Parlamento. Senonchè qualcuno ha osservato che lesione di principi costituzionali non c'è. Io non sono di questa opinione.

Osservo anzitutto che la diversità di trattamento si traduce, come è sottolineato nel messaggio del Presidente della Repubblica, in una violazione dell'articolo 3 della Costituzione. In secondo luogo osservo che l'articolo 51 della Carta costituzionale dice che tutti i cittadini che abbiano i requisiti necessari possono accedere alle cariche pubbliche in condizioni di perfetta eguaglianza. La Corte costituzionale in numerose sentenze ha detto che la non eleggibilità costituisce l'eccezione, la quale va contenuta entro i limiti puramente indispensabili, i quali non possono essere arbitrariamente dilatati. È naturale che il componente elettivo uscente non possa essere rieletto perchè si vuole evitare che il Consiglio superiore diventi un centro di potere e che la carica diventi un feudo; ma se per evitare tali inconvenienti è sufficiente un quadriennio, diciamo così, di quarantena per i membri eletti dal Parlamento, non si vede perchè il periodo debba essere doppio per i magistrati. È chiaro che protrarre il termine oltre il puro indispensabile costituisce

una violazione dell'articolo 51 della Carta costituzionale.

Ma io dico che è violato anche l'articolo 104. Che cosa si afferma per sostenere che lesione di principi costituzionali non c'è? Si afferma che il legislatore ordinario è pienamente libero di fissare come ritiene opportuno il periodo della non eleggibilità. Ma questo non è esatto. Il legislatore ordinario può fissare come meglio ritiene tale periodo fino a quando e sempre che non ci sia una statuizione costituzionale, che nella specie esiste, perchè l'articolo 104 non fa nessuna distinzione tra i membri elettivi, tra quelli eletti dal Parlamento e quelli che sono eletti invece dalla magistratura. L'articolo 104 pone una distinzione tra i membri elettivi e i membri di diritto. Il primo presidente della Corte di cassazione, ad esempio, cioè la stessa persona fisica può fare parte di parecchi Consigli successivi, il che non è consentito ai membri elettivi; ma non esiste distinzione costituzionale fra membri eletti dal Parlamento e membri eletti dalla magistratura; creare siffatta distinzione, attenersi ad un criterio diverso è contrario all'articolo 104 della Carta costituzionale. E quindi per molteplici ragioni di legittimità che su questo punto il rilievo del Presidente della Repubblica deve essere accolto.

Il secondo punto del messaggio presidenziale concerne i magistrati che non esercitano funzioni giudiziarie nel momento della convocazione dell'elezione. Il messaggio presidenziale non dice che l'esclusione di tali magistrati dalla eleggibilità debba essere eliminata, bensì « rimeditata » verificando se è contenuta entro i limiti rigorosamente necessari per la tutela del pubblico interesse; il messaggio accenna in modo specifico ai magistrati che siano destinati per legge ad un diverso incarico, ad esempio i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.

A questi ultimi si riferisce il nostro emendamento numero 3.3, di cui ha parlato il senatore Mariani. Quanto ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie e che non siano destinati per legge ad un diverso incarico, penso che quando la legge in esame parla di magistrati alluda ai magistrati che potrem-

mo definire militanti, a coloro cioè che adempiono a mansioni che sono proprie ed esclusive della magistratura giudicante e requirente. Gli altri, quelli che svolgono la loro attività presso altre amministrazioni, rimangono magistrati per quanto riguarda la carriera, la posizione professionale, ma svolgono funzioni puramente amministrative.

Ora è chiaro che del supremo consesso della magistratura debbano far parte magistrati che vivono la vita giudiziaria, a contatto con il pubblico, con gli imputati, con gli avvocati e con i giudici. Piuttosto vorrei ricordare che quando si discusse, nel mese di aprile, la legge che stiamo riesaminando proposi che, anzichè di non eleggibilità, si parlasse di non compatibilità. Non è ovviamente questione di parole: si tratta di istituti e di concetti diversi. In modo sintetico Vittorio Emanuele Orlando ha detto: l'ineleggibilità impedisce l'elezione e, se questa avviene, non è valida; l'incompatibilità impedisce l'esercizio delle funzioni a cui si è stati validamente eletti. Se il criterio della incompatibilità fosse stato accolto, il risultato sarebbe oggi che tutti i magistrati sarebbero eleggibili al Consiglio superiore della magistratura, compresi quelli che esercitano funzioni non giudiziarie al momento della convocazione delle elezioni, rimanendo l'obbligo della cessazione dall'incarico in caso di loro elezione. Ma poiché è prevalso il criterio della ineleggibilità non c'è che da lasciare così com'è il quinto comma dell'articolo 3, salva l'aggiunta proposta con il nostro emendamento 3.3.

Il terzo punto del messaggio concerne il settimo comma dell'articolo 3. Il presidente Leone osserva che non si può negare l'opportunità d'evitare, con misure acconce, che l'aver prestato o il prestare servizio in qualità di segretario presso il Consiglio possa dar luogo a sospetti di vantaggi in sede elettorale, ma soggiunge che più appropriata misura sarebbe quella di prevedere la cessazione della funzione fissandone un termine congruo.

Io dico che la posizione dei magistrati segretari del Consiglio non è diversa da quella dei magistrati che esercitano funzioni non giudiziarie e che quindi la disciplina deve essere identica.

Il quarto punto è il più dibattuto. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge in esame dice che «agli effetti della presente legge si intendono per magistrati di cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina ancorchè non esercitino le rispettive funzioni».

La legge che cosa ha voluto ribadire? Che il magistrato di cassazione, anche se non esercita le corrispondenti funzioni, se per esempio è in corte d'appello, non cessa d'essere magistrato di cassazione e quindi può essere compreso fra gli otto rappresentanti della categoria di cui al primo comma dell'articolo 3. Analogo discorso va fatto per i magistrati d'appello.

Ma il presidente Leone che cosa ha osservato? Ha osservato che al limite potrebbe accadere che nessuno degli otto magistrati di cassazione sia effettivamente in cassazione. E allora si avrebbe una rappresentanza della categoria e non della funzione. Il rilievo è esatto; ma c'è il rovescio della medaglia: se i magistrati di cassazione che siano in appello e i magistrati d'appello che siano in tribunale non fossero eleggibili, si creerebbe nei loro confronti una situazione di svantaggio senza colpa. Che colpa ho io se, nominato magistrato di cassazione, sono lasciato in corte d'appello? Ed è giusto che io non possa essere eletto come magistrato di cassazione perchè sono in corte d'appello e come magistrato d'appello perchè sono stato nominato in cassazione? Il rimedio che potrebbe conciliare tutte le esigenze potrebbe essere dato...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* O vale l'una cosa o vale l'altra; o vale la funzione...

E N D R I C H . Signor Ministro, è così. Stando alla osservazione del Presidente della Repubblica questo potrebbe essere il risultato. (*Cenni di dissenso del Ministro di grazia e giustizia.*)

Dicevo che il rimedio per conciliare tutte le esigenze potrebbe essere dato dal ripartire i posti in considerazione della funzione e non della categoria. Sarebbe un rimedio aderente

al precetto dell'articolo 107 della Costituzione, che dice che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni. In tal modo potrebbe avvenire che il magistrato di cassazione che è rimasto in corte d'appello possa essere eletto per rappresentare la corte d'appello; certo è assolutamente ingiusto che non sia eleggibile in nessun caso e a nessun livello.

Come vedete, onorevoli colleghi, per qualche verso il nostro punto di vista concorda perfettamente con quello del Capo dello Stato, per altri versi meno e per altri ancora niente affatto. Il dissentire dalle vedute del Capo dello Stato non è mancare di rispetto all'altissimo personaggio. Egli in fondo, come ha ricordato il senatore Mariani, altro non ha fatto che esprimere dei dubbi (così li definisce il messaggio) ed esercitando un suo potere-dovere li ha sottoposti alla nostra meditazione. La riflessione ci porta ad esprimere liberamente il nostro avviso convergente o divergente. Ed è precisamente ciò che ci ha domandato il Capo dello Stato. (*Applausi dalla estrema destra.*)

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

G A T T O E U G E N I O , *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero anzitutto chiarire il mio pensiero in ordine al rapporto tra poteri diversi dello Stato e, nella specie, tra Parlamento e Presidente e dire che non vi possono essere rapporti di ossequio o di rivalità ma esplicazione, da parte di ogni potere, in piena libertà, dei reciproci diritti e doveri.

Ringrazio poi tutti coloro che sono intervenuti perchè la discussione ha chiarito e approfondito ulteriormente e le ragioni delle modifiche e quelle per cui un punto del messaggio non è stato accolto dalla Commissione. Ritengo che tutto ciò che si poteva dire sia stato detto e non ritengo di dover altro aggiungere. Voglio piuttosto fare una osservazione. Dall'intervento di alcuni colleghi mi

pare che la discussione abbia assunto una portata ed un afflato che andavano decisamente al di là degli argomenti contenuti nella legge che stiamo discutendo. Questo sta a dimostrare una deficienza e una esigenza nello stesso tempo: la deficienza o il non uso di strumenti procedurali adatti perchè i problemi della giustizia e dei magistrati abbiano in quest'Aula una trattazione quali essi meritano e, nello stesso tempo, un invito perchè si presenti, se c'è — e ritengo ci sia — questo strumento procedurale e si possa discutere di tutti i problemi della giustizia e dei magistrati, che, dall'intervento di taluni colleghi, abbiamo sentito che sono molti, estremamente interessanti e che meritano un adeguato esame da parte del Parlamento.

Detto questo, invito i colleghi ad accogliere gli emendamenti della Commissione e a riapprovare la legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che non sia solo l'imperativo dell'ora e della stanchezza (da stamani alle 9 mi occupo di leggi, dall'aborto al bilancio e adesso al Consiglio superiore della magistratura) nè il tentativo di procurarmi un titolo di merito presso di voi che mi consigliano ad essere estremamente breve. Non ho molto da dire, indipendentemente da questi consigli, che mi vengono dalle circostanze, alla brevità.

Voglio soffermarmi solo su una questione che è stata già chiarita da alcuni interventi svolti in quest'Aula, a cominciare da quello del senatore Valitutti. L'altro ieri in Commissione, quando aleggiava quella specie, non dirò di disfida di Barletta, ma di contrapposizione tra Presidente e Parlamento, mi sono affrettato a dire che non si tratta di una contrapposizione. Voglio ora dire più compiutamente le ragioni per le quali qui siamo, come ha felicemente detto poco fa il senatore Valitutti, nello svolgimento fisiologico dell'attività di formazione delle leggi. Voi tutti ricorderete che nello Statuto albertino c'era una partecipazione all'esercizio al-

la funzione legislativa che veniva attuata mediante la sanzione. Allora era necessaria la sanzione prima della promulgazione. Quindi la legge veniva considerata come atto complesso del Parlamento e del Capo dello Stato e il diniego della sanzione impediva alla legge di diventare legge, cioè ne impediva l'efficacia.

La Costituzione repubblicana ha giustamente abolito la sanzione e ha voluto mantenere, in una forma assai attenuata, la collaborazione del Capo dello Stato nella formazione delle leggi. Tale collaborazione non poteva dirsi assicurata mediante l'atto della promulgazione in quanto è prevalente opinione nella dottrina che la promulgazione non ha natura legislativa, ma è semplicemente un atto esecutivo, di comunicazione, di certificazione, direi, della legge rispetto al paese che ne è il destinatario.

Quindi la promulgazione presuppone completato l'iter procedimentale della formazione della legge e la collaborazione del Capo dello Stato con il Parlamento nella formazione delle leggi si svolge in questa forma molto attenuata, con la possibilità che il Capo dello Stato, con un atto autonomo, rinvii la legge di cui si tratta al Parlamento, come stabilisce l'articolo 74, per una nuova deliberazione.

Quando ciò avviene, non vi è un diniego di fiducia del Capo dello Stato nei confronti del Parlamento, come non c'è, d'altra parte, la necessità di un ossequio, di una soggezione del Parlamento nei confronti del Capo dello Stato. Sono organi che a vario titolo e a varia intensità collaborano all'emanazione delle leggi e che fanno il loro mestiere.

Di questi interventi del Capo dello Stato abbiamo vari esempi nelle legislazioni straniere, dove l'intervento del Presidente della Repubblica può aver luogo in vari modi, come nel caso sia delle costituzioni europee che di quella americana, dove, per la natura presidenziale del regime, la cosa ha una maggiore intensità ed incidenza.

Il nostro ordinamento ha scelto questa forma assai tenue per cui, ai fini del completamento della legge, è sufficiente una nuova deliberazione dell'organo legislativo ordi-

nario con la procedura ordinaria. Quindi il Parlamento è libero di accettare o di non accettare le considerazioni che sono alla base di questo invito alla nuova deliberazione del provvedimento.

Qualcuno opina che il messaggio presidenziale contiene una specie di manifestazione di opinione del Presidente della Repubblica, ma è prevalente l'idea che la Costituzione abbia inteso consegnare al Capo dello Stato un potere che si ricollega proprio all'esercizio della funzione legislativa. Naturalmente questa funzione spetta fondamentalmente al Parlamento il quale ha una posizione preminente in uno Stato democratico, sicchè se le Camere approvano nuovamente la legge, il Capo dello Stato questa volta deve promulgare la legge.

Le Camere debbono solo, come loro adempimento di fronte a un messaggio presidenziale di rinvio, riesaminare quello che hanno fatto, libere di decidere secondo la loro opinione, alla luce di questo riesame. Non ci sono quindi drammi in materia; ci sono stati dei precedenti non immediati che si sono verificati soprattutto sotto la Presidenza Einaudi.

Quindi io credo che questa discussione andava svolta, come del resto si è svolta, al di fuori di certi accenti e accenni drammatici a questa specie di conflitto che si sarebbe creato tra il Parlamento e il Capo dello Stato.

La Commissione giustizia del Senato si è mossa proprio in questo ordine di idee ed ha accolto alcuni rilievi. Non mi fermo su questo perchè c'è stata una relazione chiarissima del relatore e la cosa è stata poi successivamente e ripetutamente puntualizzata da vari interventi favorevoli o contrari alle conclusioni della Commissione. Dunque è stato fatto quello che si doveva fare e ci troviamo di fronte a una serie di emendamenti, dei quali è stata data giustificazione e spiegazione, che vengono proposti dalla Commissione all'approvazione del Senato. A prescindere dall'emendamento consequenziale della riduzione da sei mesi a tre mesi del termine per le disposizioni di attuazione, non esiste-

vano impedimenti all'approvazione dell'emendamento del senatore Cucinelli che la Commissione ha fatto proprio, dal momento che, come ci ha avvertito aprendo questa seduta il Presidente del Senato, solo l'Assemblea a norma dell'articolo 136 del Regolamento poteva porre dei limiti alla discussione, cioè poteva prescrivere che le modificazioni eventuali si svolgessero nell'ambito dei rilievi contenuti nel messaggio. Questo non è avvenuto e quindi anche questo emendamento fatto proprio dalla Commissione è stato giustamente approvato.

Il Governo ha esposto in sede di Commissione le sue opinioni (non direi neanche il suo parere in senso giuridico) sui rilievi contenuti nel messaggio presidenziale e poi ha dato la sua doverosa collaborazione tecnica alla fissazione di quegli emendamenti che sono giunti in Aula. Debbo ricordare — e del resto a questo mi riconducono le ampie discussioni che sono state fatte in questa materia; infatti, come era fatale, la discussione si è accentuata proprio su quella parte del messaggio presidenziale che è stata più nettamente respinta, cioè quella relativa alla distribuzione tra le funzioni e i gradi, eccetera — debbo ricordare, dicevo, alcune perplessità che già erano state espresse in quest'Aula dal rappresentante del Governo quando fu approvata questa legge e che furono nuovamente espresse per mia voce innanzi alla Camera dei deputati quando la legge, che oggi viene riesaminata, fu approvata per la prima volta. Allora richiamammo l'attenzione del Parlamento appunto sulla questione che poi in forma attenuata, in forma riparatoria, diciamo, ha formato oggetto dell'ultimo accenno del messaggio presidenziale, cioè la questione delle funzioni; è inutile che stia a precisare perchè ne avete sentito parlare qui molto ampiamente e molto aspramente. Allora, pur convinto dell'esistenza di questo problema, mi rimisi all'opinione delle Camere perchè non potevo dimenticare il collegamento tra queste obiezioni e una legge che aveva avuto sì la convinta ostilità della mia parte politica, sia al Senato che alla Camera, ma che era stata approvata a grande maggioranza.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*). Ecco perchè allora ed oggi ancora, nel manifestare, come ho fatto anche in Commissione, quelle perplessità, mi sono rimesso al voto della Commissione, come mi rimetto ora al voto dell'Aula anche per quanto riguarda gli emendamenti che sono stati presentati in quella direzione.

Vorrei dire, inoltre, che non trovo tutte fondate le giustificazioni che sono state date dal senatore Endrich a proposito di quell'emendamento. Infatti non c'è quel rovescio della medaglia al quale egli ha fatto cenno, cioè non vi è il rischio che non si possa essere eletti da una parte perchè consiglieri della cassazione nè dall'altra perchè componenti di corti d'appello, di tribunali o di pretura, nonostante il grado.

Negato questo e rimessomi per tali questioni al voto dell'Assemblea, senza soffermarmi oltre in quanto non occorre e tutto è stato chiarito sugli emendamenti, credo di avere esaurito il mio compito dichiarando che il Governo non ha nulla da eccepire all'accoglimento degli emendamenti proposti dalla Commissione, esprimendo per il lavoro della stessa Commissione il mio più vivo apprezzamento. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

Art. 1.

(*Componenti e sede del Consiglio*)

L'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, numero 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore

generale della Repubblica presso la stessa Corte, da venti componenti eletti dai magistrati ordinari e da dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma ».

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Validità delle deliberazioni del Consiglio*)

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno ventuno componenti; in ogni caso, è sempre necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

" Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento " ».

2. 1

LA COMMISSIONE

G A T T O E U G E N I O , *relatore*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A T T O E U G E N I O , *relatore*.
L'emendamento è molto semplice. Si tratta di stabilire, accanto al *quorum* già previsto di magistrati per la validità dell'assemblea, anche un *quorum* di consiglieri eletti dal Parlamento.

L'emendamento svolge egregiamente questa funzione eliminando una lacuna.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*.
Per tutti gli emendamenti mi sono già rimesso al voto dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

Art. 3.

(Componenti eletti dai magistrati)

L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 7 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: otto fra i magistrati di cassazione, di cui almeno due dichiarati idonei all'esercizio di funzioni direttive superiori, quattro fra i magistrati di appello e otto fra i magistrati di tribunale.

Agli effetti della presente legge, si intendono per magistrati di cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorchè non esercitino le rispettive funzioni.

Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti

i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.

Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie.

Non sono eleggibili i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore, se non dopo la scadenza di un periodo corrispondente alla durata di due Consigli successivi a quello di cui hanno fatto parte.

Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

Il primo capoverso dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: otto fra i magistrati di Cassazione, dei quali almeno due dichiarati idonei all'esercizio di funzioni direttive superiori ed altri due in servizio effettivo presso la Cassazione; quattro tra i magistrati di appello, dei quali almeno due che esercitino effettivamente le funzioni della categoria ed otto fra i magistrati di Tribunale ».

3.2 NENCIONI, MARIANI, ENDRICH, LANFRÈ, PEPE, PAZIENZA, FILETTI, DE SANCTIS

Il terz'ultimo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Non sono eleggibili al Consiglio superiore i Magistrati che al momento della votazione non esercitino funzioni giudiziarie a meno che essi siano stati destinati per legge ad un diverso incarico ».

3.3 NENCIONI, MARIANI, ENDRICH, LANFRÈ, PEPE, PAZIENZA, FILETTI, DE SANCTIS

Sopprimere il penultimo comma.

3.1

LA COMMISSIONE

Il penultimo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Non sono eleggibili i Magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore che ha preceduto le elezioni indette per il suo rinnovo ».

3.4 NENCIONI, MARIANI, ENDRICH, LANFRÈ, PEPE, PAZIENZA, FILETTI, DE SANCTIS

MARIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIANI. Dichiaro anzitutto che ritiro l'emendamento 3.4 in quanto analogo all'articolo 3.0.1 presentato dalla Commissione.

Per quanto riguarda il 3.2 sono profondamente convinto della fondatezza del correttivo proposto. Del resto lo stesso Ministro ha recentemente manifestata la sua perplessità circa il testo della legge precedente, in quanto è necessario garantire l'elezione di almeno la metà di questi magistrati di cassazione e di corte d'appello che svolgono effettivo servizio nella loro funzione, in quanto il Consiglio superiore della magistratura può essere chiamato a prendere provvedimenti a favore o contro determinate funzioni, espressioni e manifestazioni da parte di magistrati di cassazione e di corte d'appello, che è necessario perciò conoscere a fondo.

Vi è poi l'emendamento 3.3 che recita: « Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della votazione non esercitino funzioni giudiziarie a meno che essi siano stati destinati per legge ad un diverso incarico ». Ho già spiegato prima che si tratta di coloro che sono destinati per legge al Ministero; non ve ne sono altri. Mi richiamo alla illustrazione già fatta nel corso del mio intervento in occasione della discussione generale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

GATTO EUGENIO, relatore. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento 3.2. Questo è uno dei punti della legge che è stato lungamente discusso sia quando abbiamo approvato per la prima volta questa legge, sia in questi giorni. Gli argomenti pro e contro sono stati esposti da tutti gli oratori; qui non potrei che ripeterli. La ragione per cui la maggioranza della Commissione e il relatore sono contrari attiene proprio a tutti quei motivi che sono stati espressi in questa discussione — vorrei dire — da quasi tutti gli oratori.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.3, la Commissione è contraria. Vorrei dire che questo problema, cioè quello dei magistrati che esercitano funzioni diverse da quella del giudicare, è stato risolto dalla Commissione attraverso il mantenimento del divieto di elezione, però con l'aggiunta di un articolo, che approveremo più tardi, che introduce una norma transitoria la quale stabilisce che in questa prima elezione coloro che si trovano in questa situazione, dando le dimissioni tre mesi prima delle elezioni, possono essere eleggibili. Quindi è questa la tesi a cui la Commissione aderisce.

L'emendamento 3.1, tendente a sopprimere il penultimo comma, è stato presentato dalla Commissione e quindi sono ad esso favorevole. La ragione è molto semplice: l'emendamento ha l'effetto di ridurre a quattro anni la vacanza per il periodo necessario prima di poter essere rieletti. La norma proposta è in relazione all'accoglimento di questo punto del messaggio del Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Nencioni e da altri sena-

tori, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 3.4, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 3, è stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura

B A L B O , Segretario:

Conseguentemente alla approvazione dell'emendamento 3.1, inserire dopo l'articolo 3, il seguente:

Art. ...

(Divieto di rieleggibilità)

« Dopo l'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente articolo 23-bis:

” Art. 23-bis. - *(Divieto di rieleggibilità)*. — Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni ” ».

3.0.1

LA COMMISSIONE

G A T T O E U G E N I O , relatore.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A T T O E U G E N I O , relatore.
Questo emendamento è molto semplice: tende a equiparare il periodo di vacanza fra magistrati e consiglieri eletti dal Parlamento. Con questo emendamento il periodo di vacanza è per tutti di quattro anni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

Art. 4.

(Elezioni di magistrati componenti il Consiglio superiore)

Gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificata dalla legge 18 dicembre 1967, numero 1198, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 25. - *(Elezioni di componenti magistrati)*. — Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere candidati di ogni categoria in numero non superiore a quelli da eleggere.

È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere e di liste non comprendenti tutte le categorie di cui all'articolo 23.

In ciascuna lista non può essere inserito più di un candidato per ogni categoria appartenente allo stesso distretto di Corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione.

Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di 150 elettori, per nessuno dei quali è richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, in numero superiore alla metà dei candidati da eleggere ».

« Art. 26. - (*Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede*). — La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal Consiglio superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento, il Consiglio superiore nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, costituito da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la stessa Corte e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano.

Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio elettorale centrale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto più di una lista; controlla altresì che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonchè quelli presentati in più di una lista e quelli ineleggibili. Trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria del Consiglio superiore.

Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i

rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della Corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano di essi. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e le preture votano presso l'ufficio elettorale del tribunale cui appartengono o da cui dipendono le preture cui appartengono. I magistrati che prestano servizio presso le Corti di appello e procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della Corte di appello.

I magistrati addetti alla Corte di cassazione votano presso l'ufficio elettorale centrale costituito presso la stessa Corte.

I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l'ufficio elettorale istituito presso il tribunale di Roma.

Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

Gli uffici elettorali presso i tribunali diversi da quelli siti nelle sedi delle Corti di appello provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione ai rispettivi uffici elettorali costituiti presso i tribunali aventi sede nelle sedi di Corte di appello.

Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, decidendo provvisoriamente sulle eventuali contestazioni.

I risultati delle operazioni di ciascun ufficio distrettuale, con tutto il relativo materiale, sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e risolti definitivamente gli eventuali reclami

ad esso presentati contro le decisioni degli uffici distrettuali in merito alle schede contestate, provvede all'assegnazione dei seggi con le modalità di cui all'articolo seguente ».

« Art. 27. - (*Assegnazione dei seggi*). — L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti viene effettuata assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista il numero dei voti validi ad essa attribuiti.

L'assegnazione è fatta dividendo la cifra elettorale di ogni lista progressivamente per 1, per 2, per 3, e così via, e disponendo quindi in unico ordine decrescente progressivo i quozienti così ottenuti da tutte le liste, segnando accanto a ciascun quoziente la lista di appartenenza; quindi vengono attribuiti venti seggi, indipendentemente dalle categorie di eleggibili, ai primi venti quozienti della graduatoria così formata.

Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato un numero di voti validi inferiori al 6 per cento del numero dei votanti.

Nell'ambito di ciascuna lista, ed al fine anche dell'attribuzione dei seggi per le varie categorie, i seggi vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza da tutti ottenuti, indipendentemente dalla loro appartenenza a categoria, e, in caso di parità, secondo l'ordine di iscrizione nella lista.

A tal fine, si comincia ad attribuire un seggio per ciascuna lista, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali di lista (e, in caso di parità, secondo l'ordine di presentazione di ciascuna lista) e poi si ripete l'operazione fino all'esaurimento dei seggi da attribuire, escludendo, di volta in volta, le liste che non abbiano più diritto a seggi. Quando, nel corso di tali operazioni, risultino già attribuiti tutti i seggi di una categoria, si passa al candidato più votato delle altre categorie, e così via, fino all'esaurimento dei seggi.

Esaurite tali operazioni, l'ufficio elettorale centrale proclama i risultati e trasmette tutto il materiale relativo alle operazioni svolte al Consiglio superiore della magistratura ».

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati*)

L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I magistrati, che per il numero di preferenze ottenute nell'ambito di ciascuna lista seguono gli eletti al Consiglio superiore nella rispettiva categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica per la perdita dei requisiti di eleggibilità ovvero per qualsiasi altra ragione prima della scadenza del Consiglio.

Qualora, per difetto di candidati non eletti, la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti della medesima categoria nella lista che abbia riportato la maggior cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi siano candidati non eletti della medesima categoria, si passa alla lista successiva; la sostituzione avviene secondo il criterio di cui al quarto comma dell'articolo 27.

Le sostituzioni successive alla prima avvengono con lo stesso sistema, mediante il primo dei non eletti della medesima categoria, appartenente alla lista che segue, nell'ordine decrescente, quella che abbia già fornito il primo sostituto, e così via.

Qualora neppure in tal modo la sostituzione sia possibile, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire; le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27, con liste concorrenti, ciascuna delle quali non può contenere un numero di candidati superiore al doppio di quello dei sostituti da eleggere per ciascuna categoria; qualora il numero dei candidati da eleggere sia dispari, le preferenze non possono superare, per ciascuna categoria, la metà, arrotondata per eccesso, del numero suddetto.

Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore ».

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al Consiglio in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, per il quale le sostituzioni avvengono con la normativa precedente.

(È approvato).

PRESIDENTE. Dopo l'articolo 5, è stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BALBO, Segretario:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art.

(Norma transitoria)

« Il divieto di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dalla presente legge, non si applica alla prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva alla entrata in vigore della presente legge, purchè i magistrati che si presentano candidati cessino dai loro incarichi non giudiziari almeno tre mesi prima della data fissata per le votazioni ».

5.0.1

LA COMMISSIONE

GATTO EUGENIO, relatore.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTO EUGENIO, relatore.
Ho già spiegato le ragioni che hanno dettato questa norma transitoria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

BALBO, Segretario:

Art. 6.

(Disposizioni di attuazione)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà ad emanare le disposizioni di attuazione, ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BALBO, Segretario:

Sostituire le parole: « entro sei mesi » con le altre: « entro tre mesi ».

6.1

LA COMMISSIONE

GATTO EUGENIO, relatore.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTO EUGENIO, relatore.
La riduzione del termine prevista nell'emendamento è necessaria perchè tutti possano partecipare alle prossime elezioni del Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

MARIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Desidero dichiarare che il Gruppo del MSI-Destra nazionale si asterrà dal voto, essendo stati respinti i nostri emendamenti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annuncio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annuncio delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

B A L B O , Segretario:

PITTELLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se è a conoscenza della precaria condizione in cui versa l'amministrazione della giustizia nel Tribunale di Lagonegro, dove, nonostante un preciso organico, mancano 2 giudici, 4 cancellieri e 3 coadiutori giudiziari;

se è a conoscenza, altresì, dell'analogia situazione della Pretura di Lauria, dove manca il titolare, della Pretura di Chiaromonte, che manca del titolare e dell'ufficiale giudiziario, e della Pretura di Sant'Arcangelo, dove mancano titolare, cancelliere ed ufficiale giudiziario;

quali immediate azioni intende svolgere per evitare l'imminente collasso di tutta la classe forense e soprattutto per garantire il normale svolgimento di un magistero tanto elevato qual è quello della giustizia.

(4 - 4868)

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — La gravissima situazione economico-sociale nella Piana lametina esige un pronto e sollecito intervento del Governo nella triplice direzione della Giunta regionale, onde ven-

gano prolungati i corsi di addestramento professionale, della SIR, perchè porti rapidamente a compimento la costruzione degli stabilimenti industriali al fine di consentire l'occupazione di molti e capaci aspiranti, e della CASMEZ e del Consorzio industriale di Lamezia Terme per l'apprestamento ed il completamento delle infrastrutture indispensabili al normale ed auspicato inizio della produzione.

L'interrogante chiede di conoscere le iniziative che il Governo intende intraprendere al fine di dare tranquillità a molte famiglie, occupazione a lavoratori seri e capaci e serenità all'ambiente calabrese, sottoposto a pesanti frustrazioni, fugando le preoccupazioni di coloro che auspicano progresso effettivo nel rispetto delle libertà di tutti ed emarginando i violenti e gli sfruttatori.

(4 - 4869)

SIGNORI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che nel carcere militare di Peschiera è attualmente detenuto il giovane Giuseppe Cavalieri, di 21 anni, del quale è opportuno fare, in breve, la storia.

Figlio di genitori separati e da questi abbandonato, commette alcuni piccoli furti per i quali viene condannato con la condizionale. Presto, però, si riprende ed inizia a fare il garzone presso un fornaio. Fidanzato con una ragazza — anch'essa figlia di genitori che l'hanno abbandonata — invalida per una lesione alla spina dorsale, ha una figlia che nasce il 27 settembre 1975.

Da 3 giorni alle armi, il Cavalieri ottiene una licenza di 5 giorni. Ma il parto è difficile, tanto che occorre il taglio cesareo, e la giovane madre non sta bene. Il giovane chiede al Distretto militare altri 5 giorni di licenza che, incredibilmente, gli vengono rifiutati. E lui, allora, non si presenta al Corpo. Dichiarato disertore, viene arrestato nell'unica stanza, priva di gabinetto, che ha affittato a Vercelli, in via Baggolino, per 8.000 lire al mese.

Ora, a detta dei medici del carcere, il Cavalieri versa in uno stato di preoccupante depressione, consapevole com'è, tra l'altro, che

se subisse una condanna militare scatterebbe automaticamente anche la condanna civile avuta con la condizionale.

Dinanzi ad un caso così grave e drammatico, l'interrogante domanda se il Ministro non ritenga giusto intervenire per rendere possibile una soluzione umana e civile della sconcertante vicenda.

(4 - 4870)

BENEDETTI, FILIPPA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se corrispondano al vero le notizie pubblicate da un quotidiano torinese secondo le quali l'Ente protezione degli animali di Torino avrebbe registrato un abnorme reclutamento non di noti zoofili, bensì di dipendenti di un'agenzia privata di vigilanza, nella misura di 100 elementi.

Nel caso che quanto sopra sia confermato, gli interroganti desiderano conoscere:

se sia consentito un siffatto reclutamento, per giunta alla vigilia del rinnovo del consiglio direttivo dell'Ente, allo scopo di far partecipare i nuovi iscritti alle elezioni del medesimo;

se sia lecito ad un'agenzia privata, che opera per motivi di lucro, eludere con tale reclutamento tra le guardie zoofile il disposto della legge che vieta il porto di armi definite da guerra a dipendenti di agenzie di vigilanza privata e che lo ammette solo per agenti di pubblica sicurezza o per guardie ad essi parificati.

Gli interroganti, spinti anche da lagnanze di privati, desiderano conoscere se le leggi che regolano l'attività degli enti per la protezione degli animali consentano alle guardie zoofile di compiere perquisizioni personali e di autovetture, e perfino di contestare presunte violazioni del codice stradale, e, inoltre, se esistano o meno disposizioni del Ministero che consentano l'eventuale richiesta, da parte delle autorità di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, di collaborazione di agenti zoofili in compiti non attinenti alla protezione degli animali.

Gli interroganti — considerando che da tempo l'attività dell'Ente protezione degli animali di Torino è fatta oggetto di critiche e di preoccupazioni — chiedono al Ministro

se non ravvisi la necessità di promuovere un'accurata inchiesta che elimini ogni sospetto di collusione con interessi privati e di infiltrazioni di tipo fascista nell'Ente sopra citato.

(4 - 4871)

GIOVANNETTI, BACICCHI, FUSI, FABBRINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che in data 17 luglio 1975 il « piano minerario » è stato approvato dal CIPE e che lo stesso non è stato presentato al Parlamento, così come prescrive la legge 7 marzo 1973, n. 69;

che, reiteratamente, parlamentari della Commissione industria, commercio e turismo e della Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali hanno chiesto l'adempimento dell'obbligo che, alla data attuale, è ancora disatteso;

che rappresentanti delle regioni minerarie, riuniti in comitato di coordinamento, hanno richiesto incontri a diversi livelli di Governo e con le Commissioni del Parlamento;

che del « piano minerario » sono in circolazione delle versioni delle quali è posta in discussione l'attendibilità, mentre una nota aggiuntiva è stata pubblicata dalla rivista dell'EGAM;

che la tipografia del Senato, che ne ha stampato una prima versione, ha sospeso i lavori in attesa della relazione definitiva,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga inconcepibile una tale situazione e non ravvisi, in tale atteggiamento, una gravissima sottovalutazione e limitazione delle prerogative del Parlamento da parte dell'Esecutivo ed una palese violazione di un obbligo di legge.

(4 - 4872)

PARRI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BASSO, VALORI, CIPELLINI, ARIOSTO, LATINO, ROSSI Dante. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire presso le autorità del Governo paraguaiano in favore del sociologo cileno Jorge Fuentes e dell'avvocato argentino Amilcar Santucho, i quali, arrestati

e detenuti ad Asunción, rischiano l'estradizione verso i rispettivi Paesi d'origine.

Il provvedimento, se confermato ed eseguito, potrebbe far seriamente temere per la loro vita in quanto sono entrambi noti esponenti politici democratici: il Fuentes, membro del Comitato centrale del MIR, il Santucho, fratello del segretario generale del Partito rivoluzionario dei lavoratori, avvocato difensore in numerosi processi contro prigionieri politici e per questo più volte minacciato dalla famigerata organizzazione terroristica delle tre A.

Gli interroganti chiedono, inoltre, un intervento presso la Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU affinché tale organismo si adoperi per ottenere la sospensione del provvedimento o il trasferimento dei due democratici sudamericani verso un Paese europeo.

(4 - 4873)

DE GIUSEPPE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — L'interrogante — considerato che le società « Harry's Moda » di Lecce e CIAM di Corigliano d'Otranto si trovano in condizioni di non corrispondere il salario ai propri dipendenti, nè di assicurare la prosecuzione del lavoro, per cui vivissima è la preoccupazione tra le circa 2.500 operaie su cui grava la prospettiva dell'imminente perdita del posto di lavoro in una provincia che è tra le più povere e depresse d'Italia — chiede quali iniziative urgenti si ritiene di adottare al fine di scongiurare il pericolo della disoccupazione per un così alto numero di lavoratrici, il cui pur modesto guadagno rappresenta spesso, per tante famiglie, l'unica fonte di reddito.

(4 - 4874)

MURMURA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1) quali motivi ostano al rinnovo del consiglio di amministrazione e del presidente delle « Terme Sibarite » s.p.a., di Cassano Jonio, in provincia di Cosenza (azienda a partecipazione statale), organismi da tempo scaduti;

2) le ragioni della mancata nomina del nuovo direttore amministrativo dall'epoca del trasferimento (or sono 2 anni) del predecessore e come mai (caso strano per un ente a partecipazione statale) la permanenza in tale carica è, ancor oggi, impersonificata da uno stesso impiegato del complesso termale con la qualifica (troppo comoda) di « direttore f.f. »;

3) i criteri usati per la scelta del personale preposto ai servizi di ogni tipo.

(4 - 4875)

FERMARIELLO, PAPA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — In considerazione dell'onere elevato che grava sugli studenti e sui lavoratori pendolari, costretti ad usare l'aliscafo per il collegamento tra le isole del golfo e la città di Napoli, si chiede di sapere se il Ministro non ritenga di adottare speciali misure atte a rendere accessibile agli interessati suddetti l'uso degli aliscafi.

(4 - 4876)

Annunzio di ritiro di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio dell'elenco di interpellanze ritirate dai presentatori.

B A L B O , Segretario:

n. 2-0452 dei senatori Germano, Modica ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 2 dicembre 1975

P R E S I D E N T E . Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti dall'ultimo calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta notturna di oggi e quella antimeridiana di domani, 28 novembre, non avranno più luogo. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 2 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

CIFARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali disfunzioni della Pubblica amministrazione o quali illecite pressioni impediscono il completamento a 4 corsie del Raccordo anulare di Roma, il quale costituisce la cerniera del sistema autostradale italiano, intorno alla Capitale della Repubblica.

(3 - 1701)

ENDRICH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Premesso che il sequestro del deputato onorevole Pietro Riccio è un fatto di una gravità inaudita, che ha suscitato profondo turbamento ed esecrazione nella popolazione della Sardegna, l'interrogante chiede di sapere:

a che punto sono le indagini dirette a liberare il parlamentare sequestrato e ad assicurare alla giustizia gli autori del delitto;

quale azione il Governo intende svolgere per porre fine al mostruoso dilagare della criminalità.

(3 - 1852)

PREMOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che, ai sensi dell'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 79 del decreto presidenziale 31 maggio 1974, n. 417, annualmente, presso i sindacati, e biennialmente, presso gli enti aventi personalità giuridica, viene distaccata un'aliquota di insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado, con grave danno per la scuola in quanto il titolare di cattedra è sostituito da un supplente senza esperienza didattica e pedagogica, si chiede di sapere se corrisponda al vero che con tali distacchi siano essenzialmente favoriti coloro che godono di appoggi politici. Emblematico è il caso della figlia del Vice Presidente del Consiglio dei ministri, Luisa Calogero La Malfa, insegnante di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, distaccata presso un ente ricreativo che gravita attorno al Partito repubblicano, l'ENDAS, caso che, se vero,

contribuirebbe ad accreditare l'immagine di uno Stato paternalistico e clientelare, pronto a concedere benefici o canonicati ai rampolli del potere.

L'interrogante desidera sapere se il Ministro non ritenga che gli elenchi di tali distaccati dovrebbero, quanto meno, escludere nomi che possono nuocere alla credibilità di certe battaglie moralizzatrici condotte all'insegna del buongoverno proprio da quei pulpiti che, alla prova dei fatti, se il caso non fosse smentito, sarebbero i meno idonei a proclamare censure etico-politiche.

Per fugare qualsiasi ombra di sospetto, si chiede, infine, al Ministro di trasmettere al Parlamento gli elenchi completi (con nome, cognome e stato civile) dei distaccati presso i sindacati e gli enti riconosciuti legalmente, soprattutto per rendere edotto il più alto organo di controllo della nazione di quanto costi all'erario tale nuova « giungla » di Stato.

(3 - 1841)

DE SANCTIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il 12 maggio 1975, alla facoltà di architettura dell'Università degli studi di Firenze, nel corso di una lezione di urbanistica tenuta dal professor Luciano Di Sopra, un gruppo di extra-parlamentari di sinistra ha fatto irruzione nell'aula, aggredendo gli studenti Mario Gulino e Giuseppe Caserta, espellendoli violentemente e ferendoli a colpi di bastone;

che il professor Di Sopra, richiesto dagli aggrediti di intervenire, prima che gli aggressori passassero dalle minacce alle vie di fatto — e ciò anche nella sua qualità di pubblico ufficiale — si è rifiutato di farlo, volgendo ostentatamente le spalle alla gazzarra in corso nell'aula;

che gli aggressori erano capeggiati da un assistente della stessa facoltà di architettura;

che il disinteresse per l'accaduto da parte del professor Di Sopra e dei preposti alla facoltà è stato tale che il più grave dei due feriti ha potuto ricorrere alle cure ospedaliere solo perchè ha provveduto ad aiutarlo, di sua iniziativa, un bidello della facoltà medesima;

che lo studente Gulino è membro eletto del consiglio di facoltà;

che l'episodio, estremamente grave, è l'ultimo di una serie di fatti di intolleranza politica che turbano da tempo la vita dell'ateneo fiorentino, nella completa inerzia o con la colpevole acquiescenza delle autorità accademiche,

si chiede di conoscere quali provvedimenti specifici siano stati presi o si intendano assumere in ordine al particolare episodio denunciato e, più in generale, per garantire agli studenti la libera frequenza dei corsi e l'esercizio del diritto allo studio.

(3 - 1654)

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il parere del Governo sul recente provvedimento assunto, con decisione sostanzialmente minoritaria, dal consiglio di amministrazione dell'Università di Torino, che attua un regolamento destrutturatore dell'autonomia degli istituti e dei docenti, attraverso populistiche e demagogiche decisioni assembleari sui programmi di studio, di insegnamento e di ricerca.

(3 - 1737)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che è il Tribunale amministrativo regionale del Lazio — sezione III — con sentenza in data 9 giugno 1975, ha annullato i provvedimenti con i quali era stato disposto di formare una sola graduatoria, ai fini dell'assegnazione delle sedi, sia delle maestre di ruolo di scuola materna statale già abilitate, sia delle maestre di scuola materna statale abilitate posteriormente al termine dei corsi abilitanti di cui alla legge 19 luglio 1974, n. 349, stabilendo che le maestre appartenenti alla prima categoria, ai sensi dell'articolo 1 della legge precitata, hanno un diritto prioritario all'assegnazione della sede rispetto alle maestre appartenenti alla seconda categoria, si chiede di conoscere la ragione per cui il Ministro non ha ritenuto e non ritiene di dare esecuzione alla suddetta sentenza sin dall'anno scolastico 1975-76.

(3 - 1851)

CAROLLO, DE GIUSEPPE, BARRA, MONETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Poichè la democrazia deve essere una « casa di vetro », apprezzando l'iniziativa de « Il Messaggero » per la pubblicazione delle retribuzioni di alcune categorie di pubblici dipendenti, gli interroganti chiedono di conoscere le tabelle complete ed onnicomprensive (indennità, straordinari, eccetera) degli stipendi dei giornalisti, degli impiegati e dei tipografi del suddetto giornale, tanto più che esso risulta essere di proprietà di un'azienda a larga partecipazione statale.

Gli interroganti si augurano che l'editore e la direzione de « Il Messaggero », ispirandosi a criteri di democrazia, di completezza dell'informazione e di lealtà verso l'opinione pubblica, facilitino l'acquisizione delle notizie, e sottolineano, a scanso di equivoci, che la loro richiesta intende solo contribuire alla ricerca della verità e di elementi validi e controllati, utili anche al lavoro della Commissione d'indagine sulla « giungla retributiva », e non intende, in alcun modo, intaccare nè l'esercizio dell'essenziale libertà della stampa, nè quello dell'attività professionale dei suoi « operatori ».

(3 - 1859)

VALITUTTI. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Premesso:

che il complesso mediceo, opera del Sangallo, di Ponte a Cappiano, frazione del comune di Fucecchio, è gravemente deteriorato, con pericolo per l'incolumità della popolazione occupante le case adiacenti e per il transito sul ponte;

che si è dovuta interrompere la viabilità della strada provinciale n. 13, collegante il Valdarno con l'autostrada Firenze-Mare,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare, sia per la tutela del monumento, sia per la sicurezza delle popolazioni interessate e per il ristabilimento della viabilità.

(3 - 1594)

VALITUTTI. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dei trasporti.* — L'interrogante — ricordando di aver presentato, in data 2 aprile 1975, l'interrogazione n. 3-1594, concernente lo stato di deterioramento in cui si trova il complesso mediceo del Sangallo di Ponte a Cappiano ed i conseguenti pericoli per le persone e la viabilità — osserva che sono trascorsi oltre 6 mesi durante i quali le condizioni già denunciate si sono ulteriormente aggravate, con grave disagio per le popolazioni interessate.

L'interrogante chiede, pertanto, ai Ministri in indirizzo, quali interventi intendono assumere, nell'ambito della rispettiva competenza, e di far comunque conoscere le ragioni di un così intollerabile ritardo.

(3 - 1767)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare o promuovere per la salvaguardia ed il restauro della Rocca gonzaghesca, che è vanto del comune di Novellara.

Con riferimento a tale monumento sono di particolare urgenza le opere di consolidamento, specie per un lato della corte, e quelle per il ripristino del teatro, tanto provato dalle vicende del periodo bellico.

(3 - 1687)

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari